

International Transport International Transport Intermediaries Club Limited

Regolamento 2008

SOCIETÀ DI GESTIONE
THOMAS MILLER

International Transport Intermediaries Club Limited.

Regolamento 2008

Esonero di responsabilità. Il presente documento è tradotto in una lingua diversa dalla lingua inglese esclusivamente per fini informativi. Il presente documento non può essere considerato come riferimento ai fini di eventuali assicurazioni fornite da ITIC. Per ulteriori informazioni sulle clausole e condizioni delle coperture assicurative fornite da ITIC ai propri soci fare sempre riferimento al certificato di iscrizione, alle appendici e alle vigenti norme ITIC redatte in lingua inglese dalla stessa ITIC.

Per conoscere ITIC

- Che cos'è ITIC?** International Transport Intermediaries Club Ltd. ("ITIC") è una società di mutua assicurazione per i professionisti che offrono servizi nel settore dei trasporti.
- Che cosa offre ITIC?** Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale derivante da negligenza, errori ed omissioni, nonché copertura dei costi legali, servizi di recupero crediti, assicurazione per dirigenti e funzionari (assicurazione D&O), assicurazione per perdita di commissioni, assicurazione per perdite di denaro e valori liquidi di passaggio, consulenza sulla prevenzione delle perdite, assistenza nella problematiche legali e assistenza locale fornita da una rete mondiale di corrispondenti.
- Perché vi occorre ITIC?** Molti professionisti trovano difficile immaginare di poter essere oggetto di una richiesta di indennizzo, ma l'esperienza del Club dimostra che gli errori sono frequenti. Se un vostro errore o una vostra omissione causerà una perdita al vostro cliente o ad un terzo, potrete essere chiamati a risponderne. Potrà perfino accadervi di essere citati pur non avendo sbagliato nulla, per la semplice ragione di aver operato in veste di agente per conto terzi. Difendersi contro simili cause comporta dispendio di tempo e denaro. ITIC gestirà queste situazioni per vostro conto.
- Quanto costa?** Il premio assicurativo viene calcolato in base alle caratteristiche dell'azienda. I fattori che vengono presi in considerazione comprendono il numero di dipendenti, il volume e il tipo di attività condotta, le zone del mondo in cui operate, i soggetti con cui operate e l'importo della copertura che vi occorre. Siamo in grado di offrire un'ampia scelta di livelli di premio e opzioni di copertura.
- Che garanzia viene offerta?** ITIC e i suoi predecessori assicurano i rischi in oggetto da ormai quasi 85 anni. La garanzia finanziaria è supportata da consistenti riserve e da una solida attività di riassicurazione.
- Come posso ricevere un preventivo?** Compili il semplice modulo di proposta ITIC e lo spedisca al Club o al suo broker assicurativo, allegando il materiale pubblicitario e ogni informazione nelle sue mani sulla sua azienda. Il preventivo non comporta alcun obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa.
- Altri materiali ITIC** *The Intermediary magazine*: pubblica informazioni e consigli in materia di prevenzione delle perdite oltre ad articoli sulle attività dei Soci.
The Claims Review: presenta e discute richieste di indennizzo riferite al Club.
Circolari: offrono informazioni e consigli in materia di prevenzione delle perdite
ITIC's Guidelines for the Release of Cargo ("Linee guida ITIC per ottenere lo svincolo di un carico")
Strumenti per l'apprendimento online.
Impatto del Codice ISPS
ITIC's Standard Terms and Conditions for Marine Surveyors and Consultants ("Condizioni generali ITIC per periti e consulenti nautici")

Tutti i materiali sopra indicati possono essere scaricati dal sito del Club, all'indirizzo www.itic-insure.com

Indice

| | | |
|----------------|---|-----------|
| Parte 1 | Tipologie di assicurazione..... | 6 |
| Regola 1 | Tipologie di assicurazione..... | 6 |
| Parte 2 | Assicurazioni di responsabilità civile professionale..... | 8 |
| Regola 2 | Assicurazione di responsabilità civile generale e contro i rischi di errori e omissioni..... | 8 |
| Regola 3 | Esclusioni e condizioni applicabili alla Regola 2..... | 9 |
| Parte 3 | Carico e responsabilità correlate..... | 11 |
| Regola 4 | Assicurazione di responsabilità civile: perdita fisica o danneggiamento del carico..... | 11 |
| Regola 5 | Assicurazione contro i rischi di errori e omissioni per gli operatori del trasporto..... | 11 |
| Regola 6 | Responsabilità verso terzi..... | 11 |
| Regola 7 | Responsabilità relativa a multe, sanzioni e diritti..... | 11 |
| Regola 8 | Esclusioni e condizioni applicabili alle Regole 4, 5, 6 e 7..... | 12 |
| Parte 4 | Coperture accessorie..... | 16 |
| Regola 9 | Impossibilità dello spedizioniere marittimo di ottenere il risarcimento degli oneri portuali..... | 16 |
| Regola 10 | Ulteriore assicurazione per spese legali e recupero crediti..... | 16 |
| Regola 11 | Discrezionalità dell'assicurazione..... | 18 |
| Regola 12 | Altre coperture..... | 18 |
| Parte 5 | Condizioni generali ed esclusioni..... | 19 |
| Regola 13 | Condizioni generali ed esclusioni..... | 19 |
| Parte 6 | Adesione e periodo assicurativo..... | 22 |
| Regola 14 | Adesione..... | 22 |
| Regola 15 | Modalità di adesione al Club..... | 22 |
| Regola 16 | periodo assicurativo e avviso di risoluzione..... | 23 |
| Regola 17 | Obblighi in materia di comunicazione di informazioni..... | 24 |
| Parte 7 | Cessazione dell'assicurazione..... | 25 |
| Regola 18 | Cessazione dell'assicurazione..... | 25 |
| Regola 19 | Effetti della cessazione dell'assicurazione..... | 26 |
| Parte 8 | Dotazioni del Club..... | 27 |
| Regola 20 | Contribuzione sotto forma di premio..... | 27 |
| Regola 21 | Premi..... | 27 |
| Regola 22 | Premi fissi..... | 28 |
| Regola 23 | Recupero di premi..... | 28 |
| Regola 24 | Chiusura dell'anno assicurativo..... | 28 |
| Regola 25 | Riassicurazione..... | 29 |
| Regola 26 | Riserve..... | 29 |
| Regola 27 | Investimenti..... | 30 |
| Parte 9 | Richieste di risarcimento - sinistri..... | 31 |
| Regola 28 | Obbligazioni relative ai sinistri..... | 31 |
| Regola 29 | Richieste di indennizzo a carattere fraudolento..... | 31 |
| Regola 30 | Poteri della Società di Gestione in relazione alle richieste di risarcimento..... | 31 |
| Regola 31 | Poteri degli Amministratori relativi ai risarcimenti..... | 32 |

| | | |
|-----------------|--|-----------|
| Parte 10 | Disposizioni generali..... | 33 |
| Regola 32 | Disposizioni accessorie..... | 33 |
| Regola 33 | Deroghe e acquiescenze da parte del club..... | 33 |
| Regola 34 | Cessione..... | 33 |
| Regola 35 | Delega..... | 34 |
| Regola 36 | Controversie e disaccordi..... | 34 |
| Regola 37 | Compensazione da parte del Club..... | 34 |
| Regola 38 | Avvisi..... | 34 |
| Regola 40 | Diritto applicabile..... | 35 |
| Parte 11 | Diritti dei terzi ai sensi e agli effetti della presente assicurazione..... | 36 |
| Regola 41 | Diritti dei terzi ai sensi e agli effetti della presente assicurazione..... | 36 |
| Parte 12 | Interpretazioni..... | 37 |
| Regola 42 | Interpretazioni..... | 37 |

Regolamento 2008

International Transport Intermediaries Club Limited

| | |
|--|--|
| Società di Gestione International Transport Intermediaries Management Co. Ltd International House 26 Creechurch Lane Londra EC 3A 5BA Tel. + 44 (0) 20. 7338 0150 Fax: + 44 (0) 20. 7338 0151 E-mail: ITIC@thomasmiller.com Sito web: www.itic-insure.com | |
| Amministratori | |
| H Gilbert (Presidente) Wallem Ltd Londra | G.R. Frith Container Ship Management Ltd Bermuda |
| E.F. Davila Maritima Davila Madrid SA Madrid | D. Fry Columbia Shipmanagement Ltd Cipro |
| C. Döhle Paul Günther Schiffsmakler GmbH & Co KG Amburgo | A.R.W. Marsh Braemar Seascope Ltd Londra |
| B. Engblom Gulf Agency Company Ltd Dubai | T. Sit Jardine Shipping Services Hong Kong |
| R. Flynn MJLF Geneva SA Svizzera | B.O. Tonsberg Wilhelmsen Maritime Services AS Singapore |
| P French British Marine Technology Ltd Londra | |

Prefazione

Il presente Regolamento specifica il campo di applicazione della copertura assicurativa offerta da International Transport Intermediaries Club Ltd (" il Club ") oltre alle condizioni previste per l'adesione. Le Regole qui esposte sono concepite per essere lette congiuntamente al certificato di ammissione del Socio o, nel caso di potenziali Soci, alle proposte di assicurazione.

Parte 1 Tipologie di assicurazione

Regola 1 Tipologie di assicurazione

1.1 Aspetti generali

Conformemente a quanto previsto dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale del Club e come ribadito in questo stesso documento, le presenti Regole sono poste a regolamentazione delle attività del Club; pertanto esse si applicano a qualsiasi copertura assicurativa offerta dal Club e sono recepite, o devono comunque ritenersi parte integrante, di ogni assicurazione fornita dal Club. Si presume che chiunque contragga un'assicurazione sia perfettamente al corrente di tutte le Regole qui esposte e che le abbia accettate senza riserve vincolandosi alle stesse.

1.2 L'assicurazione

1.2.1 Fatti salvi gli aspetti generali di cui alla Regola 1.1, ogni assicurazione con il Club è soggetta:

- (a) alle condizioni che figurano nel suo certificato di adesione;
- (b) alle condizioni di qualsiasi Regola contenuta nella Parti 2, 3 o 4, rispetto alle quali sia stato convenuto di stipulare l'assicurazione;
- (c) alle condizioni generali ed esclusioni esposte nella Parte 5 delle presenti Regole;
- (d) alle condizioni generali esposte nelle Parti da 6 a 11 delle presenti Regole;
- (e) alle definizioni a fini dell'interpretazione esposte nella Parte 12 delle presenti Regole.

1.2.2 Anche i termini impiegati nelle lettere riassuntive delle condizioni di assicurazione inviate dal Club e nei certificati di adesione dei Soci devono essere interpretati sulla base delle definizioni che figurano nella Parte 12 delle presenti Regole.

1.2.3 I titoli delle clausole e le note vengono inseriti esclusivamente per comodità di riferimento e non incidono in alcun modo sull'interpretazione delle Regole ITIC.

1.3 Servizi e rischi assicurati

1.3.1 Il Socio è assicurato nel normale espletamento dei servizi che sono indicati come "servizi assicurati" e contro i rischi che sono indicati come "rischi assicurati" nel rispettivo certificato di adesione.

1.3.2 L'assicurazione del Socio per i servizi di cui sopra è strettamente limitata ai rischi che rientrano nell'ambito di copertura previsto dalle presenti Regole, ai quali il Socio si trovi esposto nel normale espletamento della fornitura dei servizi specificati nel proprio certificato di adesione. Il potere di decidere discrezionalmente se un rischio si è determinato o meno nel quadro della normale fornitura dei servizi in questione compete esclusivamente agli Amministratori, la cui decisione al proposito è definitiva e vincolante per il Socio e per il Club.

1.3.3 Fatto salvo il parere degli Amministratori e agendo nel rispetto di qualsiasi direttiva generale da essi impartita, la Società di Gestione può estendere, ridurre o variare i rischi assicurati in un caso particolare, secondo le modalità e le condizioni di volta in volta convenute per iscritto tra il Socio e il Club.

1.4 Divieto ai Soci di riconoscere la responsabilità

Il Socio non può riconoscere la sua responsabilità di pagare o procedere a conciliazioni o a transazioni in riferimento a nessuna richiesta di risarcimento senza il preventivo consenso scritto degli Amministratori e deve imporre tale condotta a tutti i suoi dipendenti ed ex dipendenti.

1.5 Assicurazione di protezione e indennizzo

L'assicurazione stipulata dal Socio è del tipo protezione e indennizzo, pertanto il Club liquiderà il Socio soltanto dopo che lo stesso avrà subito la perdita o il danno per il quale è coperto o dopo che lo stesso avrà risarcito ogni danno rispetto al quale è assicurato mediante un esborso di denaro a fronte di una richiesta di indennizzo di cui è tenuto a rispondere. Gli Amministratori potranno tuttavia, a loro completa discrezione e decidendo sia in generale sia rispetto a un singolo caso, stabilire che il Socio possa ottenere le prestazioni previste dalla sua assicurazione con il Club pur non avendo versato l'intero importo relativo ai danni in questione; essi potranno altresì stabilire, sull'ottenimento di tali prestazioni, che ciò avvenga alle condizioni che riterranno opportune.

1.6 Franchigia

- 1.6.1** In relazione a ogni evento, non verrà pagato alcun indennizzo a meno che il valore totale dell'indennizzo applicabile nella circostanza non superi la franchigia che si applica all'evento in questione.
- 1.6.2** Ad ogni singolo evento si applica una sola franchigia , indipendentemente dal fatto che l'assicurazione del Socio comprenda uno o più Consoci.
- 1.6.3** La franchigia da applicare sarà:
- (i) l'eventuale franchigia speciale, indicata nel certificato di adesione del Socio come quella applicabile al servizio assicurato o al tipo di sinistro pertinente; oppure, ove questa non sia indicata,
 - (ii) la franchigia generale indicata nel certificato di adesione del Socio; oppure, ove questa non sia indicata,
 - (iii) 5.000 dollari USA (o importo equivalente in altra valuta).
- 1.6.4** Qualora due franchigie siano applicabili allo stesso evento, dovrà essere applicata quella più elevata.
- 1.7** **Massimale generale di rischio**
- 1.7.1** In relazione ad ogni evento particolare, non verranno indennizzati i danni nella misura in cui essi (incluso l'importo della franchigia) superino il massimale di rischio che si applica all'evento in questione.
- 1.7.2** Fatte salve le disposizioni della Regola 1.7.5, un solo massimale previsto si applica ad ogni evento, indipendentemente dal fatto che l'assicurazione del Socio comprenda o meno uno o più Consoci.
- 1.7.3** Il massimale che si applica a ogni evento sarà:
- (i) l'eventuale massimale speciale, indicato nel certificato di adesione del Socio come quello applicabile a una Regola, a un servizio assicurato o a un tipo di risarcimento; oppure, ove questo non sia indicato,
 - (ii) il massimale di rischio generale indicato nel certificato di adesione del Socio; oppure, ove questo non sia indicato,
 - (iii) 250.000 dollari USA (o importo equivalente in altra valuta).
- 1.7.4** La responsabilità totale del Club per tutti i sinistri che possono derivare da un singolo evento non potrà superare il massimale di rischio che si applica allo stesso, anche nel caso in cui esistano richieste di risarcimento fondate su più di una Regola.
- 1.7.5** Qualora uno o più sinistri originati da un dato evento siano soggetti a un massimale inferiore a quello di altre sinistri originati dal medesimo evento:
- (i) il massimale inferiore dovrà essere applicato ai sinistri cui è applicabile, mentre
 - (ii) il totale dell'indennizzo, compresi la franchigia e la parte soggetta al massimale inferiore, non dovrà superare il massimale di rischio superiore.
- 1.7.6** Oltre al massimale applicabile ad ogni singolo evento, l'assicurazione del Socio potrà essere soggetta ad un massimale di rischio per ogni anno contabile. Per ogni anno contabile, la responsabilità totale del Club in relazione a tutte le richieste di indennizzo, sia in base ai sinistri denunciati (claim made) che in base ai sinistri intervenuti (claim occurring), e per tutte le insorgenze di danno di qualsiasi natura, non potrà superare in nessun caso il massimale totale stabilito per l'anno contabile del caso, indipendentemente dal fatto che l'assicurazione del Socio includa uno o più Consoci. Il massimale di responsabilità relativo a ogni anno contabile è specificato nel certificato di adesione del Socio.

Parte 2 Assicurazioni di responsabilità civile professionale

Regola 2 Assicurazione di responsabilità civile generale e contro i rischi di errori e omissioni

Nel normale espletamento dei servizi assicurati indicati nel certificato di adesione del Socio in relazione alla presente Regola, il Socio è assicurato per le responsabilità e i costi connessi a tale responsabilità che derivino da:

- (a) esecuzione negligente dei servizi in oggetto;
- (b) qualsiasi condotta fraudolenta di un dipendente (che non sia un controllore) che non comporti la perdita di contante o di titoli negoziabili (cfr. Regola 13.23), a condizione che l'atto fraudolento sia stato volto a procurare vantaggi a quel dipendente e/o ad altre persone colluse e non al Socio, e che il Club sia libero di esercitare i suoi diritti di recupero del credito dovuto;
- (c) (i) condotte diffamatorie e calunniose, con l'esclusione della responsabilità sorta in seguito alla pubblicazione in periodici, riviste, quotidiani siti web o pubblicazioni elettroniche indipendenti o alla divulgazione attraverso interviste radiofoniche o televisive pianificate;
(ii) presunta violazione di copyright, brevetti o disegni registrati commessa in buona fede dal Socio stesso, da qualsiasi suo dipendente o da qualsiasi terzo della cui condotta il Socio sia tenuto a rispondere;
- (d) perdita o danneggiamento di documentazione in formato cartaceo o elettronico subita/o mentre tali documenti sono in transito o sotto la custodia del Socio, ovvero sotto la custodia di qualsiasi persona alla quale il Socio li abbia affidati;
- (e) abuso di potere delegato, ove il Socio negozi per conto di un terzo ritenendo di avere il potere di farlo;
- (f) qualsiasi contratto sottoscritto dal Socio per conto di un terzo al fine di agire esclusivamente come agente e non come mandante;
- (g) qualsiasi clausola che renda il Socio legalmente responsabile di debiti e obbligazioni del suo mandante, diversi/e dal pagamento di debiti commerciali, nonostante il fatto che Socio agisca esclusivamente in qualità di agente;
- (h) richieste di risarcimento di un'autorità attinenti a:
 - (i) costi di deposito, rimozione, smaltimento o marcatura/segnalazione di carichi, attrezzature o mezzi di trasporto che siano stati abbandonati o coinvolti in un incidente;
 - (ii) costi di quarantena e disinfezione di qualsiasi carico, attrezzatura o mezzo di trasporto sito in qualsiasi terreno, edificio o struttura;
 - (iii) costi di riparazione dei danni arrecati da una nave agli impianti portuali o agli ormeggi o ad altri beni;
 - (iv) pagamenti a titolo di indennizzo forniti nel normale svolgimento dell'attività e con la preventiva approvazione scritta della Società di Gestione;
 - (v) multe, sanzioni o diritti doganali applicati al Socio o ai suoi dipendenti o a chiunque agisca per suo conto per le seguenti ragioni:
 - (1) mancata consegna del carico o consegna del carico in difetto o in eccesso;
 - (2) atti di contrabbando da parte di qualsiasi persona di cui il Socio debba rispondere;
 - (3) violazione di leggi o regolamenti in materia di:
 - (aa) immigrazione;
 - (bb) inquinamento da petrolio o da altre sostanze pericolose, nocive o inquinanti; o
 - (cc) importazione o esportazione di qualsiasi carico, attrezzatura o mezzo di trasporto.
- (i) (1) perdita fisica o danneggiamento a beni di terzi;
(2) decesso, lesioni fisiche o malattia (compresi i costi di ospedalizzazione e cure mediche e le spese funebri) di terzi;
(3) danni indiretti causati da quanto ai punti (1) e (2) che precedono, a condizione che tali responsabilità verso terzi siano extracontrattuali e che derivino da colpa o negligenza del Socio.

Regola 3 **Esclusioni e condizioni applicabili alla Regola 2**

3.1 **Disciplina**

L'assicurazione del Socio agli effetti della Regola 2 è soggetta alle clausole delle Regole 3 e 13.

3.2 **Sinistri denunciati (claim made)**

Il Socio è assicurato soltanto se il rischio deriva direttamente da:

- (a) un sinistro inizialmente denunciato o segnalato al Socio e quindi notificato alla Società di Gestione durante il periodo assicurativo; ovvero
- (b) un sinistro denunciato o segnalato al Socio dopo il periodo assicurativo, che sia sorto in relazione a circostanze rese note alla Società di Gestione durante il periodo assicurativo come circostanze suscettibili di causare un tale sinistro.

3.3 **Supervisione e controllo**

A meno che gli Amministratori non decidano altrimenti, ai fini della validità dell'assicurazione, il Socio dovrà dimostrare agli stessi che la responsabilità non è insorta perché egli ha omesso di attuare ragionevoli interventi atti a rendere operativi adeguati sistemi e controlli nonché un'adeguata supervisione.

3.4 **Perdite o danni a beni**

Il Socio non è coperto per nessun rischio derivante da perdite o danni arrecati a beni che siano:

- (a) in Suo possesso o in possesso di terzi a suo nome come beni di proprietà, in locazione, in gestione o in uso;
- (b) a lei affidati a titolo di tutela, custodia o controllo, salvo quanto espressamente previsto nella Regola 2.

3.5 **Indennizzi e obbligazioni**

Il Socio non è coperto per nessun rischio verificatosi in seguito a:

- (a) qualsiasi indennizzo da esso accordato o rinuncia da esso espressa nei confronti di qualsiasi misura di difesa o qualsiasi limitazione di responsabilità, salvo quanto previsto dalla Regola 2 (h) (iv), ovvero
- (b) qualsiasi responsabilità occasionata da obblighi contrattuali del Socio che gli impongono altri doveri oltre alla prestazione dei suoi servizi con ragionevoli competenza e diligenza, o alla prestazione comunque prevista per legge.

3.6 **Tutela di diritti relativi al carico, all'attrezzatura e ai mezzi di trasporto**

Il Socio è assicurato agli effetti della Regola 2 (h) (i) a condizione che lo stesso possieda o acquisisca diritti relativi al carico, all'attrezzatura o ai mezzi di trasporto;

- (a) tali diritti non devono essere ceduti a nessun titolo o altrimenti alienati senza il preventivo consenso scritto della Società di Gestione; e
- (b) il valore di tali diritti dovrà essere detratto da qualsiasi richiesta di risarcimento rivolta al Club o da qualsiasi risarcimento corrisposto al Socio dal Club.

3.7 **Cauzioni e garanzie doganali**

Il Socio non è coperto per nessun rischio derivante direttamente o indirettamente per aver messo a disposizione di un terzo la propria cauzione o garanzia doganale, a meno che ciò non avvenga nel quadro della semplice assistenza prestata dalla terza parte al Socio o dal Socio alla terza parte per la fornitura dei servizi assicurati.

3.8 **Mancato avvio, abbandono o ritardo dell'espletamento di servizi**

Il Socio non è coperto per nessun rischio in cui potrà incorrere per il mancato avvio, abbandono o fornitura in ritardo di qualsiasi servizio, tranne nel caso in cui il Socio presti il servizio del caso come agente di un mandante.

3.9

Costi assicurati

Allorché la responsabilità assicurata ai sensi della Regola 2 è superiore alla franchigia applicabile alla stessa, il Socio è assicurato rispetto ai seguenti costi da lui sostenuti, posto che gli stessi siano collegati a tale responsabilità:

- (a) indagini relative all'evento e alla tutela dei propri interessi rispetto a tale responsabilità (ad esempio, onorari di legali, periti e altri tecnici);
- (b) azioni intraprese onde evitare o minimizzare tale responsabilità;
- (c) sostituzione o ripristino di documenti cartacei o elettronici perduti o danneggiati che siano assicurati in base alla Regola 2 (d);
- (d) smaltimento di carichi danneggiati o privi di valore;
- (e) azioni finalizzate ad ottemperare o tentare di ottemperare a un ordine impartito da un'autorità riguardo ad uno dei rischi per i quali il Socio è assicurato ai sensi delle Regole 2 (h) (i), (ii), (iii) e 2 (h) (v) (3) (bb).

3.10

Approvazione dei costi

Il Socio non è assicurato rispetto a costi sostenuti senza l'approvazione della Società di Gestione o che gli Amministratori non ritengano appropriatamente sostenuti.

3.11

Costi di smaltimento

3.11.1

Il Socio non è assicurato rispetto ai costi di smaltimento di carichi danneggiati o privi di valore a meno che:

- (a) i costi in oggetto siano stati sostenuti durante il periodo di assicurazione, e che
- (b) non vi sia ragionevole prospettiva di risarcimento, o altro rimedio, a valere su terzi.

3.11.2

L'importo risarcibile per i costi di smaltimento di carichi danneggiati o privi di valore è limitato ai costi di smaltimento diminuiti dei costi risparmiati grazie allo smaltimento.

Parte 3 Carico e responsabilità correlate

Regola 4 **Assicurazione di responsabilità civile: perdita fisica o danneggiamento del carico**

Nel normale espletamento dei servizi assicurati quali figurano nel certificato di adesione del Socio in relazione alla presente Regola, il Socio è assicurato per:

- (a) la sua responsabilità rispetto alla perdita fisica del carico o al danneggiamento del carico;
- (b) la sua responsabilità per danni indiretti derivanti dalla perdita fisica del carico o per il danneggiamento del carico;
- (c) i costi relativi alle sue responsabilità assicurate di cui ai punti (a) e (b) di questa Regola.

Regola 5 **Assicurazione contro i rischi di errori e omissioni per gli operatori del trasporto**

Nel normale espletamento dei servizi assicurati quali figurano nel certificato di adesione del Socio relativamente a questa Regola, il Socio è assicurato per responsabilità rispetto alle perdite finanziarie subite dal suo cliente come conseguenza di:

- (a) ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali di pertinenza del Socio;
- (b) consegna di carico non conforme rispetto alle obbligazioni contrattuali del Socio;
- (c) mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali di pertinenza del Socio, con l'eccezione perdite finanziarie originate dalla perdita fisica o da danni del carico o dei beni;
- (d) responsabilità del Socio in ordine alla perdita fisica o a danni del carico, nella misura in cui essa sorge o viene aumentata a causa di indicazioni errate o mancanti nella polizza di carico o in altri contratti di trasporto o documentazione di movimentazione merce;
- (e) costi relativi alle sue responsabilità assicurate di cui ai punti da (a) a (d) di questa Regola.

Regola 6 **Responsabilità verso terzi**

Nel normale espletamento dei servizi assicurati quali figurano nel certificato di adesione del Socio in relazione alla presente Regola, il Socio è assicurato per:

- (a) la sua responsabilità extracontrattuale che sorge in relazione a perdite o danni arrecati a danni di terzi, nonché ai danni indiretti che derivano da tali perdite o danni;
- (b) la sua responsabilità che sorge in relazione a decessi, lesioni fisiche o malattie (comprese le spese di ospedalizzazione, mediche e funebri) di terzi, nonché ai danni indiretti che derivano da tali eventi.
- (c) la sua responsabilità contrattuale di indennizzare un'altra persona, diversa da sé stesso o da un Consocio, a fronte delle responsabilità verso terzi in cui incorre esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
 - (i) un contratto di locazione o vendita di attrezzature che il Socio dovrà impiegare nei suoi servizi assicurati;
 - (ii) un contratto tra il Socio e un suo subappaltatore;
 - (iii) un contratto tra il Socio e un suo partner di servizi congiunti;
- (d) la sua responsabilità contrattuale di indennizzare il suo subappaltatore o il suo partner di servizi congiunti delle perdite fisiche o dei danni arrecati alle sue proprietà, nonché dei danni indiretti derivanti dalla perdita o dal danno in questione, qualora il Socio incorra in tale responsabilità soltanto a causa del contratto in essere con il subappaltatore o il partner di servizi;
- (e) i costi relativi alle sue responsabilità assicurate di cui ai punti da (a) a (d) di questa Regola.

Regola 7 **Responsabilità relativa a multe, sanzioni e diritti**

Nel normale espletamento dei servizi assicurati indicati nel certificato di adesione del Socio in relazione alla presente Regola, il Socio è coperto per i seguenti rischi che derivino dalla violazione di qualsiasi normativa indicata al punto (e) che segue:

- (a) la sua responsabilità relativa a multe o altre sanzioni comminate da un'autorità a lui stesso o a chiunque agisca per suo conto;
- (b) la sua responsabilità per diritti doganali, imposte sulle vendite, accise e simili oneri fiscali applicati da un'autorità a lui stesso o a chiunque agisca per suo conto, ove tali oneri non sarebbero stati dovuti se non fosse stata violata una qualsiasi delle normative elencate al punto (e) della presente Regola;
- (c) la sua responsabilità relativa a confisca di beni appartenenti a terzi operata da un'autorità;
- (d) i costi relativi alle sue responsabilità assicurate di cui ai punti da (a) a (c) di questa Regola.
- (e) Le normative a cui si riferisce la presente Regola 7 sono quelle emanate da un'autorità in materia di:
 - (i) importazione o esportazione di qualsiasi carico;
 - (ii) importazione o esportazione di qualsiasi mezzo di trasporto o attrezzatura per trasporto;
 - (iii) immigrazione;
 - (i) sicurezza delle condizioni di lavoro;

- (v) inquinamento, ma soltanto qualora questo sia causato da perdite fisiche o danni del carico o dell'attrezzatura.

Regola 8 **Esclusioni e condizioni applicabili alle Regole 4, 5, 6 e 7**

8.1 **Disciplina**

L'assicurazione del Socio agli effetti della Regole 4, 5, 6 e 7 è disciplinata dalle disposizioni delle Regole 8 e 13.

8.2 **Sinistri denunciati "claim made" o intervenuti "loss occurring"**

Il certificato di adesione del Socio specifica le basi di copertura agli effetti delle Regole 4, 5, 6 e 7. Ove manchi tale specificazione, il Socio è assicurato soltanto se il rischio deriva direttamente da:

- (a) un sinistro inizialmente denunciato o segnalato al Socio e quindi notificato alla Società di Gestione durante il periodo assicurativo; o
- (b) un sinistro denunciato o segnalato al Socio dopo il periodo assicurativo, causato da circostanze rese note alla Società di Gestione durante il periodo assicurativo, come circostanze suscettibili di causare un tale sinistro.

8.3 **Obblighi di legge e contrattuali**

Il Socio è assicurato ai sensi delle Regole 4 e 5 soltanto qualora la sua responsabilità derivi da:

- (a) una convenzione internazionale sui trasporti o una legge nazionale in materia di trasporto che gli imponga un regime obbligatorio di responsabilità in relazione al trasporto del caso; oppure,
- (b) un contratto approvato dalla Società di Gestione come specificato nel certificato di adesione del Socio stesso.

Nota: qualora il Socio intenda ricorrere a una misura di difesa o a una limitazione delle responsabilità previste da una convenzione, una legge o un contratto di cui alla presente Regola, ma un tribunale competente decidesse che lo stesso non ha diritto a tale ricorso, il Socio sarà assicurato a fronte della responsabilità risultante, sempre nei limiti delle condizioni della sua assicurazione.

8.4 **Valore dichiarato e documentazione errata**

Il Socio non è assicurato nella misura in cui la sua responsabilità si causata o aggravata da

- (a) una dichiarazione di valore da parte del suo cliente, oppure
- (b) una mancata corrispondenza tra la descrizione enumerativa degli imballaggi/delle unità che figura nella polizza di carico* del suo subappaltatore e quella che figura nella sua polizza di carico*

*o altro contratto di trasporto o documentazione di movimentazione

8.5 **Carichi preziosi e perdite non giustificate**

8.5.1 A meno che non sia specificamente previsto nel suo certificato di adesione, il Socio non è assicurato rispetto alle responsabilità:

- (a) relative a carichi di lingotti, pietre preziose sciolte, gioielli, metalli preziosi e contanti/titoli negoziabili, o
- (b) che derivino da perdite non giustificate emerse in sede di inventario merce.

8.5.2 A meno che il certificato di adesione del Socio non preveda altrimenti, si applica un massimale speciale di 100.000 dollari USA per sinistri relativi a:

- tabacchi lavorati e prodotti a base di tabacco
- bevande alcoliche imbottigliate
- pietre preziose, gioielli e metalli preziosi
- opere d'arte di valore
- cavalli di razza
- computer, prodotti elettronici portatili, cellulari e relativi componenti elettronici.

8.5.3 Ai fini dell'interpretazione della Regola 8.5.2, se due o più partite dei carichi sopra indicati verranno unite nello stesso elemento di attrezzatura di trasporto o conservate in un unico magazzino, le stesse verranno trattate come un'unica partita.

8.6 **Effetti personali**

Il Socio è assicurato in caso di responsabilità relativa ad effetti personali soltanto se:

- (a) non avrebbe potuto sapere, esercitando una ragionevole attenzione, che la partita consisteva di effetti personali; oppure se
- (b) il cliente del Socio è un operatore dei trasporti; oppure se
- (c) il Socio si impegna specificamente per iscritto a provvedere all'assicurazione del carico.

- 8.7 Errata compilazione di polizze di carico**
Il Socio non è assicurato ai sensi della Regola 4 nella misura in cui la sua responsabilità sia causata o aggravata da indicazioni errate o mancanti nella polizza di carico o altro contratto di trasporto o in altra documentazione di movimentazione.
Nota: in talune circostanze, se il Socio è assicurato agli effetti della Regola 5, è possibile che lo stesso sia assicurato rispetto a tale responsabilità.
- 8.8 Ritardo e perdita operativa**
Il Socio non è assicurato agli effetti della presente Regola:
(a) nella misura in cui la sua responsabilità per il ritardo è aggravata da istruzioni speciali impartitegli dal suo cliente; oppure
(b) per perdita operativa di sua sola competenza.
- 8.9 Subappalto in determinati territori**
Il Socio è assicurato rispetto alla sua responsabilità relativa a carichi destinati ai seguenti territori: Afghanistan, Iran, Iraq, Libano, Siria, Yemen (tutto il territorio), tutti i paesi dell'Africa e tutti i paesi della Confederazione degli Stati Indipendenti (CSI) solo se:
(a) subappalta il trasporto previsto con un unico contratto che copra almeno lo stesso periodo di responsabilità indicato dal suo contratto (ad esempio, una polizza di carico "back- to-back",
(b) il suo subappaltatore non è suo agente.
- 8.10 Massimale speciale applicabile ai sinistri ai sensi della Regola 5**
Ai sinistri ai sensi della Regola 5 si applica un massimale speciale come previsto nel certificato di adesione del Socio. Qualora, per qualsiasi ragione, tale massimale non sia indicato, il massimale totale di risarcimento ex Regola 5 per ciascun anno contabile sarà di 50.000 dollari USA (o al valore equivalente in altra valuta).
- 8.11 Motrici e rimorchi negli Stati Uniti e in Canada**
Il Socio non è coperto per nessun rischio che derivi da insorgenze di sinistro in territorio statunitense o canadese, ove esse interessino motrici o rimorchi da lui detenuti in proprietà o in affitto per l'utilizzo su vie pubbliche.
- 8.12 Attrezzatura per trasporto**
Il Socio non è coperto per nessuna responsabilità derivante da:
(a) affitto delle sue attrezzature di trasporto o movimentazione a chiunque non sia un suo partner di servizi congiunti ai fini dell'utilizzo nella fornitura di servizi congiunti; o
(b) uso fatto da terzi, con il suo consenso, delle sue attrezzature di trasporto o movimentazione;
(c) perdite o danni che interessino le sue attrezzature di trasporto o movimentazione.
- 8.13 Massimale di rischio**
Qualora un tribunale decida che, ai sensi della legge, una qualsiasi altra persona (diversa dal Socio stesso o da un Consocio specificato) che utilizzi o sia legalmente responsabile dell'utilizzo di attrezzature di trasporto o movimentazione abbia diritto di essere coperta da questa assicurazione, il massimale di rischio per ogni eventuale sinistro non potrà superare i requisiti assicurativi minimi conformemente alle leggi applicabili per i casi di lesioni personali, morte e danni materiali alle cose.
- 8.14 Trasferimento di titolarità nella proprietà di attrezzature**
Il Socio non è coperto per responsabilità in cui potrà incorrere in relazione a un'attrezzatura dopo aver ceduto ad altri la sua titolarità in base di un contratto di compravendita.
- 8.15 Luoghi coperti da assicurazione**
Il Socio non è coperto per i rischi incorsi in quanto proprietario o conduttore di terreni e/o fabbricati a meno che gli stessi non siano specificamente indicati come "luoghi assicurati" nel suo certificato di adesione.
- 8.16 Trasporto aereo di articoli soggetti a restrizioni**
Il Socio non è coperto per responsabilità verso terzi in relazione al trasporto aereo di beni che rientrano nella definizione di "Merci Pericolose" delle norme IATA.
- 8.17 Cauzione doganale e pretese di autorità**
8.17.1 Il Socio non è coperto da assicurazione per responsabilità o atti di confisca imputabili al fatto di aver messo a disposizione la propria cauzione o garanzia doganale ad un altro operatore, a meno che ciò non avvenga in relazione a:

- (a) sdoganamento di carico eseguito dal Socio nel quadro dei suoi servizi assicurati; oppure
- (b) fornitura da parte del Socio di servizi assicurati all'operatore.

8.17.2 Il Socio non è coperto da assicurazione per responsabilità nei confronti di autorità a cui potrà andare soggetto in quanto dichiarante indiretto o rappresentante fiscale.

8.18 Costi assicurati

Qualora la responsabilità assicurata agli effetti delle Regole 4, 5 6 e 7 superi la franchigia ad essa applicabile, il Socio sarà coperto da assicurazione per i seguenti costi da lui stesso sostenuti, a condizione che siano correlati a tale responsabilità:

- (a) **Istruttoria e difesa**
costi di istruttoria in ordine a un evento suscettibile di dar luogo a una richiesta di risarcimento e di difesa dei propri interessi in relazione alla stessa (compresi gli onorari legali e peritali), compresi i costi di recupero di crediti ove il pagamento sia tenuto in sospenso soltanto a causa dell'esistenza di una richiesta di risarcimento a carico del Socio per la quale lo stesso sia assicurato dal Club.
- (b) **Mitigazione**
costi per azioni intraprese per evitare o minimizzare tale responsabilità;
- (c) **Smaltimento**
costo di smaltimento di un carico dopo che lo stesso ha subito un incidente;
- (d) **Quarantena e disinfezione (incluso trattamento di fumigazione)**
costo di quarantena, trattamento di fumigazione o disinfezione necessari al di fuori del corso normale delle attività;
- (e) **Errata destinazione**
costo spedizione all'esatta destinazione del carico consegnato a errata destinazione, fermo restando tuttavia che ove tali costi superino i 1.000 dollari USA (o importo equivalente in altra valuta) si applicherà la modalità di calcolo prevista dalla Regola 8.22;
- (f) **Contributo di avaria generale e compenso di salvataggio**
costo della partecipazione ai danni di avaria generale o compenso di salvataggio del carico del quale il Socio è responsabile e in relazione al quale non possa rivalersi sul Suo cliente;
- (g) **Carico non preso in consegna dal destinatario**
costi aggiuntivi causati esclusivamente dalla mancata presa in consegna del carico o dalla sua mancata rimozione dal luogo di consegna da parte del destinatario; fatta deduzione :
 - (i) dei costi che il Socio avrebbe comunque sostenuto;
 - (ii) dei proventi di vendita del carico;
 - (iii) degli importi che il Socio sarà in grado di ottenere in risarcimento da terzi.
- (h) **Adempimento dell'obbligo di trasporto**
costi aggiuntivi a quelli che il Socio avrebbe comunque dovuto sostenere, affrontati allo scopo di adempiere in pieno il proprio obbligo contrattuale di trasportare il carico fino al luogo di consegna e sorti esclusivamente a causa del mancato o tardivo pagamento dei propri debiti da parte del suo subappaltatore o di altra persona che agisca in suo nome.

8.19 Approvazione dei costi

Il Socio non è coperto per i costi indicati ai punti da (a) ad (e) e da (g) ad (h) della Regola 8.18 se non previa approvazione della Società di Gestione o a condizione che gli Amministratori abbiano deciso che sono stati sostenuti per finalità approvate.

8.20 Istruttoria e difesa: massimali

8.20.1 I costi che il Socio, o il Club per suo conto, sosterrà nell'istruttoria o nella difesa degli interessi del Socio stesso in relazione a un evento sono soggetti al massimale che il Club applica ai rischi originati dall'evento del caso, eccezion fatta per il massimale di rischio relativo ai costi di cui ai punti (g) e (h) della Regola 8.18, che sono limitati a 25.000 dollari USA per evento e in totale per ciascun anno contabile.

8.20.2 Le richieste di indennizzo relative ai costi finalizzati a evitare o minimizzare una responsabilità sono soggette tanto al massimale di rischio quanto alla franchigia che il Club avrebbe applicato se il danno non fosse stato evitato o minimizzato.

8.21 Costi di smaltimento

8.21.1

Il Socio non è assicurato rispetto ai costi di smaltimento di carichi danneggiati o privi di valore a meno che gli stessi non siano stati sostenuti nel corso del periodo assicurativo e non sussista alcuna possibilità di risarcimento, o rimedio ulteriore, a valere su terzi.

8.21.2

L'importo risarcibile per i costi di smaltimento di carichi danneggiati o privi di valore è limitato ai costi di smaltimento diminuiti dei costi risparmiati grazie allo smaltimento.

8.22

Calcolo dei costi di consegna a errata destinazione

(a)

I costi che il Socio sostiene per inviare all'esatta destinazione un carico consegnato ad errata destinazione si calcolano come indicato qui di seguito:

- (i) i costi di trasporto del carico dal luogo in cui il Socio lo ha inizialmente ricevuto ("luogo di ricevimento") al luogo in cui è stato erroneamente consegnato ("errata destinazione"), più
- (ii) i costi di trasporto del carico dall'errata destinazione all'esatta destinazione, meno
- (iii) il nolo e gli altri addebiti dovuti al Socio per il trasporto del carico del caso.

(b)

Il carico non dovrà essere trasportato dall'errata destinazione all'esatta destinazione per via aerea a meno che:

- (i) non fosse stato preventivamente convenuto che il trasporto dal luogo di ricevimento all'esatta destinazione avvenisse per via aerea, oppure a meno che:
- (ii) la Società di Gestione acconsenta al trasporto per via aerea.

8.23

Garanzie di avaria generale e di salvataggio

(a)

Oltre all'assicurazione di cui alla Regola 8.18 (f), il Club fornisce la sua assistenza al Socio in relazione all'ottenimento del rilascio del carico da parte di chiunque possa esercitare un diritto di ritenzione sullo stesso a titolo di contributo di avaria generale o di salvataggio.

(b)

Di norma, il Club presta tale assistenza offrendo direttamente o concordando con l'assicuratore del carico l'offerta di una garanzia al soggetto titolare del privilegio in questione.

(c)

Qualora il Club offra una garanzia, il Socio dovrà ottenere un modulo di valutazione compilato relativo al carico e, prima della consegna del carico, lo stesso dovrà ottenere dal destinatario o dai suoi assicuratori del carico una contro-garanzia che il Club ritenga accettabile.

Parte 4 Coperture accessorie

Regola 9 Impossibilità dello spedizioniere marittimo di ottenere il risarcimento degli oneri portuali

- 9.1** Il Socio è assicurato per perdite derivanti da impossibilità di ottenere il risarcimento dal proprio mandante dell'importo di tasse sul nolo, tasse di ormeggio e altre spese per oneri portuali (con l'esclusione dei suoi compensi e delle sue spese generali), dallo stesso sostenute in misura ragionevole operando in veste di spedizioniere marittimo durante il periodo assicurativo.
- 9.2** La sua assicurazione del Socio agli effetti della Regola 9.1 è soggetta alle disposizioni della Regola 13 e alle esclusioni e limitazioni che seguono.
- 9.2.1** **Vettori di linea, navi in disarmo o in demolizione**
Il Socio non è assicurato rispetto a nessuna perdita subita:
(a) per conto del vettore di un servizio di linea; o
(b) in rapporto a una nave in disarmo o prossima al disarmo o alla demolizione.
- 9.2.2** **Denaro anticipato e azione di regresso**
Il Socio è assicurato solo se è in grado di dimostrare agli Amministratori:
(a) che prima di sostenere le spese in questione aveva provveduto a ottenere dal proprio mandante opportuni anticipi per coprire ogni prevedibile spesa, e,
(b) ove il Socio abbia sostenuto spese aggiuntive che non potevano essere ragionevolmente previste in tempo per richiedere anticipatamente i fondi necessari, che aveva preso tutte le misure necessarie per ottenere il pagamento o una garanzia del mandante prima che la nave interessata salpasse dalla giurisdizione nelle quale le spese sono state sostenute, e
(c) di aver esercitato con diligenza i propri diritti di azione di regresso nei confronti del proprio mandante fino ad accertare l'assenza di qualsiasi ragionevole prospettiva di risarcimento o rimedio ulteriore.
- 9.2.3** **Massimale speciale di rischio**
- 9.2.3.1** Alle richieste di indennizzo ai sensi della Regola 9.1 si applica il massimale speciale stabilito nel certificato di adesione del Socio. Qualora, per qualsiasi ragione, tale massimale non sia indicato, il massimale totale di risarcimento ex Regola 9.1 per ciascun anno contabile sarà di 50.000 dollari USA (o importo equivalente in altra valuta).
- 9.2.3.2** Ai fini del massimale previsto per i sinistri agli effetti della regola 9.1, tutte le perdite per spese portuali sostenute in relazione ad un unico scalo in porto verranno trattate come occasionate da un unico evento.

Regola 10 Ulteriore assicurazione per spese legali e recupero crediti

- 10.1** Nel normale espletamento dei servizi assicurati indicati nel certificato di adesione del Socio in relazione alla presente Regola, il Socio è assicurato rispetto ai costi sostenuti nel periodo assicurativo per il recupero di crediti ovvero per promuovere o difendersi da un'azione a condizione che la Società di Gestione venga debitamente informata entro 12 mesi dell'origine credito in sofferenza o dal manifestarsi del sinistro; sono esclusi i costi sostenuti in relazione a qualsiasi rischio contro il quale il Socio è assicurato ai sensi di qualsiasi altra Regola o che risulterebbe assicurato ai sensi di qualsiasi altra Regola se non si applicasse la franchigia, lo scoperto obbligatorio, la clausola di co-assicurazione, il limite di responsabilità, l'esclusione, la condizione o il termine applicabile.
- 10.2** L'assicurazione del Socio agli effetti della Regola 10.1 è disciplinata dalle disposizioni della Regola 13 e dalle esclusioni e condizioni che seguono.
- 10.2.1** **Somma minima oggetto di controversia**
Il Socio è assicurato soltanto se la somma minima oggetto di controversia supera il minimo specificato nel suo certificato di adesione. Ove manchi tale specificazione, per qualsiasi ragione, la somma minima contesa sarà di 3.500 dollari (o importo equivalente in altra valuta).
- 10.2.2** **Approvazione dei costi**
Il Socio non è coperto per i costi sostenuti senza previa approvazione della Società di Gestione.
- 10.2.3** **Costi esclusi**
Il Socio non è assicurato rispetto a quanto segue:

- 10.2.3.1** costi sostenuti in rapporto ad una controversia legale tra il Socio stesso e:
- (a) un cliente, in rapporto al ritiro di merce trasportata o altri oneri dovuti al Socio o al suo mandante;
 - (b) qualsiasi autorità fiscale o preposta al rilascio di permessi o licenze;
 - (c) i suoi consulenti legali o finanziari;
 - (d) qualsiasi suo direttore o altro dipendente, o i dipendenti dei suoi subagenti o subappaltatori;
 - (e) qualsiasi organizzazione di categoria alla quale egli appartenga;
 - (f) il Club, la Società di Gestione o qualsiasi loro collaboratore o agente;
 - (g) qualsiasi suo Socio in *joint-venture*
 - (h) qualsiasi altro fornitore di beni e servizi non direttamente correlati alla sua prestazione dei servizi assicurati.
- 10.2.3.2** costi sostenuti in rapporto a qualsiasi violazione accertata o presunta di norme legislative o regolamentari di ambito penale;
- 10.2.3.3** costi sostenuti in rapporto a qualsiasi controversia sorta tra il Socio e il suo cliente o il suo mandante in materia di riconciliazione di conti in caso di cessazione della prestazione dei servizi del Socio per risoluzione di contratto o di insolvenza del suo cliente o mandante.
- 10.2.4** **Beni di proprietà**
 Il Socio è assicurato per eventuali costi sostenuti in relazione al risarcimento di perdite o danni alle cose, o di danni collegati a cose di sua proprietà o in suo possesso, soltanto se è in grado di dimostrare agli Amministratori di aver adottato ragionevoli misure atte a tutelare i suoi interessi relativi a tali beni con una copertura assicurativa e che i costi in questione non sono risarcibili tramite quell'assicurazione.
- 10.2.5** **Costi di recupero di somme anticipate o di compensi per servizi resi**
 Il Socio è assicurato per eventuali costi sostenuti in rapporto a somme di denaro da esso anticipate, compensi per servizi da esso prestati e di perdite finanziarie subite a causa della prestazione di tali servizi soltanto se può dimostrare agli Amministratori:
- (a) di aver preso misure ragionevoli i per accertare che la situazione finanziaria e la reputazione commerciale del suo cliente erano soddisfacenti prima di accettare di fornirgli dei servizi e
 - (b) che il credito concesso dal Socio a tale persona era ragionevole; e
 - (c) che ogni obbligazione a cui si è esposto il Socio per conto di tale persona è stata assunta con criteri di ragionevolezza e prudenza, e
 - (d) di aver preso misure ragionevoli, ove del caso, per ricevere un pagamento anticipato o una garanzia soddisfacente; e
 - (e) di non aver prestato servizi che non rientrano nell'ambito di quelli normalmente forniti da una persona che agisce nel quadro delle sue stesse competenze e responsabilità.
- 10.2.6** **Azioni risarcitorie per inadempimenti contrattuali**
 Il Socio è coperto unicamente per i costi sostenuti in relazione ad azioni risarcitorie per inadempimenti contrattuali, diverse da quelle richiamate alla Regola 10.2.5, soltanto se potrà dimostrare agli Amministratori di aver usato criteri di ragionevolezza e prudenza nel sottoscrivere il contratto del caso.
- 10.2.7** **Azioni di risarcimento e di difesa di difficile successo**
 Qualora gli Amministratori ritengano che la richiesta di risarcimento avviata dal Socio sia destinata a fallire, o che la richiesta d'indennizzo da lei contestata sia destinata ad aver successo, o che i costi e le spese necessari per promuovere un'azione o per difendersi da un'azione siano sproporzionati in eccesso rispetto al valore della causa, ovvero che simili richieste possono e, con ogni probabilità, dovranno essere transate, il Club potrà, mediante semplice avviso, risolvere la sua assicurazione di cui alla Regola 10.1 in relazione a detta richiesta di risarcimento, senza che ciò pregiudichi qualsiasi altro diritto del Socio relativamente ai costi sostenuti prima di tale risoluzione.
- 10.2.8** **Avaria**
 Qualora una controversia o un recupero di crediti includa elementi che non rientrano nell'ambito del normale espletamento dei servizi assicurati o che sono specificamente esclusi ai sensi della presente Regola, la Società di Gestione potrà, a sua completa discrezione, accettare di prestare assistenza ai fini del recupero della parte di risarcimento non assicurata, fermo restando che, in tal caso, i relativi costi dovranno essere ripartiti di conseguenza tra il Socio e il Club.
- 10.2.9** **Approvazione di conciliazioni e transazioni extragiudiziali**
 Il Socio non ha il diritto di procedere alla conciliazione o alla transazione extragiudiziale di richieste di risarcimento o azioni legali senza il preventivo consenso della Società di Gestione o senza attenersi ai

requisiti da essa posti in fatto di recupero di costi o spese assicurati dal Club. Qualora il Socio concili o transiga senza l'approvazione della Società di Gestione o senza tener conto dei requisiti da essa posti, il Club potrà, mediante semplice avviso, risolvere la sua assicurazione di cui alla Regola 10.1 in relazione a quel risarcimento e il Socio sarà tenuto a rimborsare al Club l'importo di tutti i costi e le spese pagate o riscalate da quest'ultimo, o quella proporzione di detti costi e spese che gli Amministratori stabiliranno a loro discrezione.

Regola 11 Discrezionalità dell'assicurazione

- 11.1** Oltre all'assicurazione di cui gode agli effetti di qualsiasi altra Regola, il Socio sarà assicurato, se e nella misura in cui gli Amministratori decideranno in tal senso, contro qualsiasi rischio nel quale lo stesso potrà incorrere :
- 11.1.1** che sia, a giudizio degli amministratori, simile o accessorio alla fornitura dei servizi assicurati specificati nel suo certificato di adesione e che rientri nell'ambito di copertura offerto dal Club, compresi, a titolo indicativo ma non esaustivo, i ragionevoli e corretti pagamenti fatti a titolo di favore nel corso ordinario dell'attività del Socio;
- 11.1.2** nel difendere i propri interessi o nell'ottenere rimedi rispetto a qualsiasi interferenza da parte di un'organizzazione o di un'autorità internazionale che gli Amministratori ritengano infondata o suscettibile di indagine;
- 11.1.3** per disposizione speciale del Club, a seguito di un ordine ricevuto dagli Amministratori nell'interesse del Club e dei suoi Soci.

Regola 12 Altre coperture

La Società di Gestione ha la facoltà di accettare, mediante un'apposita appendice al certificato di adesione del Socio, di assicurare il Socio contro altri rischi collegati ai servizi da esso forniti.

Parte 5 Condizioni generali ed esclusioni

Regola 13 **Condizioni generali ed esclusioni**

Le disposizioni della Regola 13 si applicano a tutte le assicurazioni offerte dal Club.

13.1 **Ambito di applicazione**

Le disposizioni della Regola 13 si applicano a tutte le assicurazioni offerte dal Club.

13.2 **Condotta disonesta, dolosa o irresponsabile**

Salvo diversa decisione degli Amministratori, il Socio non è coperto per nessun rischio occasionato direttamente o indirettamente:

- (a) da sue azioni od omissioni, o di qualsiasi suo dipendente o altra persona della cui condotta lei è responsabile, fatto salvo quanto previsto dalla Regola 2 (b);
- (b) da sue condotte attive o passive di natura dolosa o irresponsabile, o di qualsiasi suo dipendente o altra persona della cui condotta lei è responsabile.

13.3 **Nave, veicolo da trasporto o aeromobile**

A meno che la Società di Gestione non accetti diverse condizioni per iscritto, il Socio non è coperto per nessun rischio che occasionato direttamente o indirettamente da navigazione, rimozione, rottamazione, marcatura del relitto, esercizio o dalla gestione di una nave, veicolo da trasporto o aeromobile che sia detenuto in proprietà, in noleggio o in locazione dal Socio o da altri per suo conto.

13.4 **Responsabilità del datore di lavoro**

Il Socio non è coperto per nessun rischio occasionato direttamente o indirettamente:

- (a) dall'inadempimento di qualsivoglia obbligazione da lui assunta in veste di datore di lavoro nei confronti dei suoi dipendenti;
- (b) da decesso o da lesioni fisiche o malattie di qualsiasi lavoratore alle sue dipendenze o comunque a sua disposizione, o alle dipendenze o a disposizione di un subagente o di un subappaltatore.

13.5 **Veicoli stradali e altri veicoli**

Il Socio non è coperto per nessun rischio occasionato direttamente o indirettamente dalla proprietà, dall'affitto, dal funzionamento o dall'utilizzo di qualsiasi veicolo stradale o (salvo diversa decisione scritta della Società di Gestione) da qualsiasi altro mezzo di trasporto.

13.6 **Responsabilità relative a prodotti**

Il Socio non è coperto per nessun rischio occasionato direttamente o indirettamente da attività di fabbricazione, costruzione, modifica, riparazione, assistenza, installazione, manutenzione o trattamento di qualsiasi bene o prodotto che sia venduto, fornito o distribuito da lui stesso o da un suo subappaltatore, quand'anche il Socio espletò tali attività in collegamento con i servizi definiti come "servizi assicurati" nel suo certificato di adesione.

13.7 **Socio Principale e Consoci**

Il Socio non è coperto per nessun rischio occasionato direttamente o indirettamente da una richiesta di risarcimento da un suo Socio Principale nei confronti di qualsiasi altro Consocio o da un Consocio contro il Socio Principale o un altro Consocio.

13.8 **Società consociate, controllate e controllanti**

Salvo diversa decisione scritta della Società di Gestione, il Socio non è coperto per richieste di risarcimento avanzate da società consociate, controllate o controllanti o da qualsiasi soggetto od organizzazione comunque finanziariamente o amministrativamente cointeressato alla Sua azienda.

13.9 **Doppia assicurazione**

Qualora il Socio sia assicurato dal Club e presso un altro assicuratore contro lo stesso rischio, il Club non coprirà nessuna richiesta di risarcimento laddove, e nella misura in cui lo stesso è o sarebbe risarcibile da parte dell'altro assicuratore.

13.10 **Servizi assicurati**

Il Socio non è assicurato quando, fornendo i servizi assicurati direttamente o tramite i suoi subappaltatori, lo stesso incorra in un rischio, e tale rischio sia stato occasionato anche da un servizio da esso fornito contro il quale non è assicurato.

- 13.11 Estensione del credito**
Il Socio non è assicurato rispetto a nessun rischio occasionato direttamente o indirettamente da un'estensione del credito, fatto salvo quanto previsto dalle Regole 8.18 (a), 9 e 10.
- 13.12 Omesso pagamento od omessa riscossione di debiti**
Il Socio non è coperto per nessun rischio occasionato direttamente o indirettamente dall'impossibilità o dall'omissione da parte sua, o di suoi subagenti o subappaltatori per suo conto, di pagare o riscuotere in tempo o in via assoluta somme di denaro, con l'eccezione di quanto previsto dalle Regole 8.18 (a), 9 e 10.
- 13.13 Insolvenza**
Il Socio non è coperto per nessun rischio se e nella misura in cui tale rischio derivi o sia occasionato da una Sua insolvenza, attività svolta in stato d'insolvenza o altra inadempienza di natura finanziaria nonché da quella di un Suo subagente o subappaltatore.
- 13.14 Salvataggio e valore residuo**
L'importo di qualsiasi risarcimento viene ridotto:
(a) dei proventi di qualsiasi azione di salvataggio ricevuti dal Socio o ai quali lo stesso possa aver diritto;
(b) del valore della sua partecipazione all'eventuale valore residuo dell'oggetto del risarcimento.
- 13.15 Rischio radioattivo e nucleare**
Il Socio non è coperto per perdite, danni, responsabilità e spese causati direttamente o indirettamente, o comunque correlate o attribuibili a:
(a) radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività causate da combustibili nucleari o scorie delle combustione di combustibili nucleari;
(b) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti nucleari, reattori nucleari o macchine ove si sviluppa energia nucleare o dei componenti nucleari di tali impianti, apparati e macchine;
(c) armi e dispositivi bellici che utilizzino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o reazione analoga o altre analoghe energie o sostanze radioattive;
(d) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo; L'esclusione di cui alla presente sottoclausola non vale per gli isotopi radioattivi nei casi diversi da quello del combustibile nucleare, ove gli isotopi vengano preparati, trasportati, tenuti in deposito o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altre finalità pacifiche.
(e) qualsiasi arma chimica, biologica o elettromagnetica.
- 13.16 Inquinamento**
Il Socio non è coperto per nessun rischio occasionato da inquinamento:
(a) causato da un evento che intervenga al di fuori del periodo assicurativo; o
(b) riguardo al quale viene richiesto un risarcimento al Socio dopo più di 12 mesi dalla data dell'evento che ha causato l'inquinamento; o
(c) che non sia improvviso, fortuito e imprevisto; o
(d) se il Socio non è al corrente dell'inquinamento entro sette giorni dal suo verificarsi o dalla sua prima manifestazione, salvo che detto inquinamento sia riconducibile a merce non in suo possesso.
- 13.17 Rifiuti**
Il Socio non è coperto per nessun rischio occasionato direttamente o indirettamente dall'aver eseguito o consentito le seguenti operazioni :
(a) messa a discarica
(b) gestione o utilizzo di una discarica;
(c) smaltimento di rifiuti, all'infuori delle operazioni di trasporto, movimentazione o stoccaggio di merce prima del suo smaltimento.
- 13.18 Carichi pericolosi**
Il Socio è tenuto al più scrupoloso rispetto di ogni norma legislativa o regolamentare in materia di trasporto, movimentazione e stoccaggio di carichi pericolosi.
- 13.19 Operazioni di dragaggio**
Il Socio non è coperto per nessun rischio occasionato da:
(a) operazioni di dragaggio in corso di svolgimento;
(b) smaltimento di fanghi.

- 13.20 Attività illegali**
Il Socio non è coperto per nessun rischio occasionato da movimentazione, magazzinaggio o trasporto di carichi nel quadro di attività illegali né di carico che rientri nella definizione di contrabbando strategico, con l'eccezione di quanto previsto dalla Regola 2 (h) (v) (2).
- 13.21 Danni punitivi o esemplari e penali contrattuali**
Il Socio non è coperto per:
(a) danni punitivi, esemplari o multipli;
(b) contro nessun rischio riconducibile direttamente o indirettamente a una penale contrattuale o convenzionale a carico del Socio o a ad una persona di cui lo stesso è responsabile.
- 13.22 Multe e sanzioni**
Con l'eccezione di quanto previsto dalle Regole 2 (h) (v) e 7, il Socio non è coperto per nessun rischio occasionato, direttamente o indirettamente, dall'imposizione da parte di una qualsiasi autorità al suo mandante, al Socio stesso, a suoi dipendenti o ad altre persone che agiscono per suo conto di multe, sanzioni, diritti doganali, imposte sulle vendite o accise o analoghi oneri fiscali in rapporto all'infrazione o alla contravvenzione di qualsiasi norma legislativa o regolamentare. Le norme legislative o regolamentari in questione comprendono, a titolo meramente esemplificativo, quelle in materia di:
(a) conferenze marittime;
(b) concorrenza e patti di non concorrenza;
(c) tariffario sul nolo o analogo contratto registrato o da registrarsi presso un organismo o un'autorità di regolamentazione;
(d) struttura o esercizio dell'azienda del Socio stesso o di chiunque agisca per suo conto.
- 13.23 Contanti e titoli negoziabili**
Il Socio non è coperto per nessun rischio nel quale potrà incorrere in relazione alla perdita di contanti o di titoli negoziabili, a meno che la Società di Gestione non convenga diversamente per iscritto.
- 13.24 Conflitti, guerre civili, ecc.**
Il Socio non è coperto per nessun rischio causato o coadiuvato, direttamente o indirettamente, dai seguenti eventi: conflitti, invasioni, azioni di potenze straniere nemiche, ostilità tra nazioni (anche senza dichiarazione formale di guerra); guerre civili, atti di terrorismo o di sabotaggio; rivolte, rivoluzioni, insurrezioni popolari; colpi di stato militari, usurpazione del potere statale; confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di proprietà ad opera o per ordine di un'autorità.
- 13.25 Scioperi**
Il Socio non è coperto per nessun rischio occasionato da scioperi, disordini pubblici, tumulti popolari, serrate, astensioni totali o parziali dal lavoro organizzate in qualunque forma, nel quadro di scioperi generali o parziali e indipendentemente dal fatto che coinvolgano o meno i dipendenti del Socio.
- 13.26 Diritti di regresso**
La presente assicurazione prevede quale condizione essenziale che il Socio possa esercitare tutti i suoi diritti di regresso, a meno che la Società di Gestione non convenga diversamente per iscritto.
- 13.27 Distribuzione dei risarcimenti ottenuti da terzi**
La presente assicurazione prevede quale condizione essenziale che gli importi ricevuti in risarcimento da terzi come conseguenza ad una richiesta di risarcimento vengano accreditati al Club fino a completa copertura della sua responsabilità in relazione a quel risarcimento (compresi i costi di esecuzione del risarcimento); ogni eventuale saldo verrà accreditato al Socio in misura corrispondente all'importo da lui sostenuto in relazione a detta richiesta; ogni eccedenza verrà ripartita equamente tra il Club e il Socio, tenendo conto degli importi pagati/sostenuti e delle date pertinenti.
- 13.28 Transazioni senza supporto cartaceo**
Fermo restando tutte le altre condizioni previste dal suo certificato di adesione, il Socio è coperto per i rischi assicurati dalla presente assicurazione e riconducibili alla sua iscrizione al sistema Bolero o ad altro sistema di gestione telematica della documentazione approvato dalla Società di Gestione e specificato nel certificato di adesione del Socio stesso.
- 13.29 Responsabilità civile dell'occupante**
Il Socio non è coperto per nessun rischio occasionato direttamente o indirettamente dalle condizioni o dallo stato di manutenzione di qualsiasi terreno, fabbricato o altra struttura di cui sia proprietario, conduttore od occupante.

Parte 6 Adesione e periodo assicurativo

Regola 14

Adesione

14.1

Domande di adesione

Chi desidera iscriversi al Club a fini assicurativi deve utilizzare il modulo di domanda che di volta in volta la Società di Gestione chiederà di compilare e fornire al Club tutte le informazioni relative alla propria attività che saranno espressamente richieste dalla Società di Gestione e ogni altra informazione e dettaglio di importanza sostanziale ai fini della domanda in oggetto.

14.2

Garanzia

Ove la domanda dell'aspirante Socio sia accettata, tutte le informazioni e i dettagli dallo stesso comunicati nella presentazione della domanda di adesione a fini assicurativi saranno considerati parte integrante del contratto di assicurazione tra il nuovo Socio e il Club, restando inteso che la veridicità ed esattezza di tali dettagli e informazioni, nella misura in cui lo stesso ne sia a conoscenza o possano essere da egli accertati con ragionevole diligenza, costituiranno condizione sospensiva del contratto medesimo.

14.3

Certificato di adesione

Una volta accettata la domanda di cui sopra, non appena ragionevolmente possibile, la Società di Gestione rilascerà un certificato di adesione nel quale (fatte salve eventuali condizioni speciali conformemente ai quali il Socio viene iscritto) dovranno essere specificati i seguenti dati:

- (a) il nome del Socio o, in caso di adesione congiunta, i nomi del Socio Principale e di tutti gli altri Consoci;
- (b) il periodo assicurativo;
- (c) i servizi assicurati forniti dall'azienda iscritta al Club;
- (d) i rischi contro i quali l'azienda si è assicurata con la sua adesione al Club;
- (e) i massimali di rischio del Club e ogni eventuale franchigia alla quale l'assicurazione è soggetta;
- (f) ogni eventuale condizione speciale comportata dall'assicurazione;
- (g) il premio anticipato dovuto e/o ogni condizione speciale in materia di premi;
- (h) la valuta di calcolo del premio, che dovrà essere la stessa nella quale verranno condotte le transazioni tra il Socio e il Club, conformemente alle disposizioni della Regola 21.5.

14.4

Assoggettamento alle Regole

I termini e le condizioni in base ai quali il nuovo Socio viene ammesso nel Club a fini di assicurazione, comprese quelle attinenti alla natura e alla portata dei rischi coperti e al premio dovuto dal Socio stesso, sono definiti nelle presenti Regole, con le eventuali variazioni che potranno essere eventualmente convenute tra la Società di Gestione e il Socio e quindi specificate nel certificato di adesione di quest'ultimo, fermo restando che tali eventuali variazioni non dovranno esorbitare dalle finalità proprie delle presenti Regole.

14.5

Variazione della copertura

Qualora, in qualsiasi momento, la Società di Gestione convenga di variare i termini e le condizioni che disciplinano la sua assicurazione, la stessa, non appena ragionevolmente possibile, emetterà un'appendice al certificato di adesione nella quale saranno indicate la natura della modifica del caso e la data in cui essa entra in vigore.

14.6

Contratto di assicurazione

Salvo in caso di evidente errore, ogni certificato di adesione emesso dal Club costituisce prova conclusiva dell'esistenza del rapporto di assicurazione tra il Socio e il Club.

14.7

Rigetto di una domanda

Il Club si riserva il diritto insindacabile di respingere qualsiasi domanda, chiunque la presenti, finalizzata ad assicurare un'azienda con il Club stesso, peraltro senza alcun obbligo di motivare la sua decisione in tal senso.

Regola 15

Modalità di adesione al Club

15.1

Come si diventa Socio

All'atto dell'accettazione della domanda di adesione, conformemente alle disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, lei diventerà Socio del Club.

15.2

Consoci: responsabilità in materia di pagamenti

In caso di ammissione congiunta di due o più aziende, il Socio Principale e ciascun Consocio saranno responsabili solidalmente e disgiuntamente del pagamento dei premi e di ogni altra somma dovuta al Club

in relazione a tale adesione, e ogni pagamento effettuato dal Club al Socio Principale o a qualsiasi altro Consocio dovrà ritenersi ricevuto congiuntamente dal Socio Principale e da tutti i Consoci, ritenendosi tale atto liberatorio di tutti gli obblighi del Club relativi a tale pagamento.

15.3 Consoci – notifica di informazioni

Ove il Socio Principale o qualsiasi altro Consocio ometta di rivelare informazioni sostanziali di cui è a conoscenza, tale condotta sarà considerata come un'omissione commessa dal Socio Principale e da tutti i Consoci.

15.4 Consoci - condotta

Ove il Socio Principale o qualsiasi altro Consocio attui una condotta che darebbe diritto al Club di rifiutarne l'indennizzo, tale condotta verrà considerata come attuata dal Socio Principale e da tutti i Consoci.

15.5 Consoci - risoluzione del contratto di assicurazione

In caso di ammissione congiunta di due o più aziende, la risoluzione del contratto di assicurazione del Socio Principale o di qualsiasi altro Consocio provocherà la risoluzione automatica del contratto di assicurazione del Socio Principale e di tutti gli altri Consoci, salvo diversa decisione della Società di Gestione.

15.6 Comunicazioni

Salvo diverso accordo confermato per iscritto dalla Società di Gestione, in caso di adesione congiunta, ogni comunicazione inviata dal Club o a suo nome verrà spedita al Socio che figura indicato come Socio Principale nel certificato di adesione e sarà considerata come inoltrata a tutti gli altri Consoci e portata a loro conoscenza. Inoltre, ogni comunicazione inviata dal Socio Principale al Club o alla Società di Gestione, come pure ogni accordo sottoscritto con il Club o con la Società di Gestione o il consenso dato al medesimo o alla Società di Gestione da parte di tale Socio Principale sarà ritenuto/a formalizzato/a con la piena approvazione ed autorizzazione di tutti gli altri Consoci i cui nomi figurano nel relativo certificato di adesione del Socio.

Regola 16 Periodo assicurativo e avviso di risoluzione

16.1 periodo assicurativo

Salvo diversa disposizione delle presenti Regole o specifico accordo intervenuto tra la Società di Gestione e il Socio e riportato nel certificato di adesione di quest'ultimo, tutte le assicurazioni offerte dal Club si intendono fornite per un intero anno assicurativo e continueranno di anno assicurativo in anno assicurativo fino a quando il rapporto di assicurazione non verrà risolto nei modi e nelle forme previsti dalle presenti Regole.

16.2 Ove la Società di Gestione convenga che il periodo assicurativo del Socio debba essere un periodo di 12 mesi che inizia in un anno assicurativo già in corso e si protrae nel successivo anno assicurativo, il Socio sarà considerato, agli effetti delle presenti Regole, come assicurato nel primo di tali anni assicurativi, di modo che la sua responsabilità rispetto al pagamento del premio sia definita in riferimento a tale primo anno assicurativo.

16.3 Modifiche alle Regole

Ogni eventuale modifica o integrazione delle presenti Regole verrà notificata per iscritto al Socio, a cura della Società di Gestione, con un anticipo almeno di 60 giorni prima che abbia inizio l'anno di validità della polizza durante il quale è stata apportata detta modifica, e assumerà efficacia solo a partire dall'inizio del successivo periodo assicurativo del Socio. Il Socio ha la facoltà di notificare mediante comunicazione scritta alla Società di Gestione, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della fine del periodo assicurativo in corso, una disdetta della Sua assicurazione presso il Club avente effetto dalla fine del periodo assicurativo corrente.

16.4 Rinnovo

In qualsiasi momento precedente la scadenza del periodo assicurativo, la Società di Gestione potrà chiedere al Socio di comunicare le informazioni attinenti alla sua attività che ritengano utili ai fini del rapporto in essere e, dopo averle ricevute, potrà, sempre prima che scada il periodo assicurativo corrente del Socio, comunicargli che occorre apportare una variazione ai termini e alle condizioni della sua assicurazione, con effetto a decorrere dall'inizio del successivo periodo assicurativo.

Ove non si pervenga a un accordo tra il Socio e la Società di Gestione in ordine alla modifica di cui sopra entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del periodo assicurativo in corso, l'assicurazione del Socio cesserà con effetto a decorrere da tale scadenza o in altra data stabilita dalla Società di Gestione.

Nell'attesa che vi sia un accordo tra il Socio e la Società di Gestione per quanto attiene ai nuovi termini e condizioni di assicurazione oppure che sia risolto il rapporto assicurativo nelle modalità previste da questa stessa Regola, il Socio continuerà ad essere coperto sulla base delle condizioni dell'ultimo certificato di adesione rilasciatogli, a condizione che corrisponda gli importi che la Società di Gestione, a propria discrezione, vorrà richiedere.

16.5 Risoluzione del rapporto di assicurazione su iniziativa del Club

Gli Amministratori hanno la facoltà risolvere l'assicurazione del Socio alla fine di un periodo assicurativo in corso di validità, con effetto a decorrere dalla sua scadenza, comunicando per iscritto al Socio la loro intenzione in tal senso con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo su tale scadenza, senza essere comunque tenuti a motivare tale decisione.

16.6 Risoluzione del rapporto di assicurazione su iniziativa del Socio

Il Socio ha la facoltà risolvere la propria assicurazione alla fine di un periodo assicurativo in corso di validità, con effetto a decorrere dalla sua scadenza, comunicando per iscritto al Club la sua decisione in tal senso con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo su tale scadenza.

16.7 Variazione di periodi di preavviso

Previa l'approvazione scritta della Società di Gestione, è consentito sostituire i periodi di preavviso di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 della presente Regola 16 con altri periodi.

16.8 La presente Regola 16 si applica fermo restando i disposti delle Regole 17, 18 e 19

Regola 17 Obblighi in materia di comunicazione di informazioni

17.1 Inadeguata comunicazione di informazioni sostanziali

Il Socio è tenuto a garantire che ogni informazione sostanziale inclusa in qualsiasi domanda di assicurazione presentata da un'azienda (o congiuntamente da due o più aziende) o comunque comunicata al Club in qualsiasi fase delle trattative finalizzate al rilascio di un certificato di adesione o di un'appendice dello stesso sia esatta e completa sotto ogni aspetto rilevante.

17.2 Obbligazioni di carattere continuativo

Il Socio è tenuto a informare per iscritto e con la massima tempestività il Club:

- (a) di ogni cambiamento o aggiunta sostanziale relativo/a alle informazioni fornite al Club ai sensi della Regola 17.1;
- (b) di qualsiasi fusione, concentrazione o separazione aziendale che interessi l'azienda (o le aziende) assicurate o i servizi assicurati;
- (c) dell'apertura o chiusura di sedi amministrative dell'azienda (o delle aziende) assicurata/e presso la quale siano stati o saranno espletati i servizi assicurati;
- (d) del verificarsi di qualsiasi fattispecie di cui alla Regola 18.1;
- (e) di qualsiasi altra circostanza del cui verificarsi sarebbe opportuno che il Socio, in quanto assicurato, portasse a conoscenza del Club, in quanto suo assicuratore.

17.3 Effetti della mancata comunicazione di informazioni sostanziali

Se emergerà che il Socio non ha rispettato le sue obbligazioni di cui alla presente Regola 17, gli Amministratori potranno (senza che ciò pregiudichi quanto stabilito dalle Regole 18 e 19) ritenere nulla la sua assicurazione e dichiarare irricevibile qualsivoglia richiesta di prestazione che interessi il Socio; oppure potranno notificare al Socio la risoluzione del rapporto assicurativo con effetto a decorrere da una data specificata (nel qual caso si applicheranno le disposizioni della Regola 19.1, come se fosse sopravvenuta una delle condizioni di cessazione dell'assicurazione di cui alla Regola 18.3); oppure potranno, a loro discrezione, respingere qualsiasi richiesta di indennizzo che sia comunque correlata a circostanze che avrebbero dovuto essere comunicate al Club o correlata alla comunicazione di informazioni inesatte o fuorvianti, oltre che notificare al Socio le condizioni aggiuntive che riterranno opportune ai fini della continuazione del rapporto assicurativo.

Parte 7 Cessazione dell'assicurazione

Regola 18 Cessazione dell'assicurazione

18.1 Eventi che causano la cessazione automatica dell'assicurazione

Il Socio cessa di essere assicurato presso il Club qualora:

- (a) essendo socio di una società:
- (i) tale società venga sciolta, salvo nel caso in cui lo scioglimento avvenga in seguito al ritiro dal lavoro o al decesso di qualsiasi socio;
 - (ii) tale società cessi di prestare tutti i suoi servizi assicurati;
 - (iii) sia stata presentata istanza di scioglimento d'autorità di quell'azienda presso un tribunale;
 - (iv) sia stata presentata istanza presso un tribunale affinché nomini un curatore di tale società;
 - (v) tale società venga posta in regime di amministrazione controllata o liquidazione;
 - (vi) tale società sia impegnata in un concordato preventivo coi suoi creditori;
 - (vii) il Socio cessa di essere socio di detta società;
- (b) essendo socio unico di una società o, come persona fisica, proprietario unico di una società qualora:
- (i) tale società cessi di prestare tutti i suoi servizi assicurati;
 - (ii) sia dichiarato il fallimento della persona fisica in questione;
 - (iii) la persona fisica in questione si sottoponga volontariamente a concordato preventivo con i suoi creditori;
 - (iv) la persona fisica in questione decede o viene dichiarata mentalmente incapace;
- (c) essendo una società di capitali qualora:
- (i) tale società di capitali cessi di offrire ed espletare tutti i suoi servizi assicurati;
 - (ii) tale società di capitali delibere o sia oggetto di liquidazione volontaria o coatta;
 - (iii) tale società di capitali si sottoponga a concordato preventivo coi suoi creditori;
 - (iv) l'attività o il patrimonio di tale società di capitali sia posto sotto l'amministrazione di un curatore fallimentare, di un amministratore giudiziario o di un liquidatore;
 - (v) tale società di capitali viene coinvolta o è già stata sottoposta ad un procedimento ai sensi di qualsiasi legge in materia di diritto fallimentare o procedura concorsuale in qualsiasi giurisdizione, o comunque presenta istanza di tutela giudiziaria dai creditori.
- (d) l'assicurazione del Socio sia stata risolta come previsto dalla Regola 16.

18.2 Cessazione unilaterale per iniziativa del Club

Gli Amministratori avranno la piena facoltà di decidere che il Socio cessi di essere assicurato dal Club a partire da una data che gli notificheranno per iscritto (che dovrà comunque essere successiva di almeno quattordici giorni alla data del relativo avviso) qualora il Club venga informato, in base agli obblighi di comunicazione di cui alla Regola 17.2, di qualsiasi circostanza che a loro insindacabile giudizio incida in misura significativamente negativa sulla natura del rischio che il Club si assume assicurando il Socio. In alternativa, qualora lo ritengano opportuno, gli Amministratori potranno accettare che il Club continui ad assicurare il Socio per il periodo assicurativo residuo, alle condizioni che riterranno opportuno stabilire; in questo caso, se il Socio accetterà tali condizioni entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla relativa notifica, lo stesso continuerà ad essere assicurato fino alla fine di detto periodo assicurativo.

18.3 Cessazione dell'assicurazione per omesso pagamento

Ove il Socio risulti moroso per la totalità o parte degli importi dovuti al Club, la Società di Gestione potrà inviare sollecito scritto di pagamento di detti importi entro una data specificata, che dovrà comunque essere successiva di almeno 14 (quattordici) giorni dalla data di invio di detto sollecito. Se il Socio non regolarizzerà la sua posizione entro il termine impartitogli, la sua assicurazione verrà immediatamente annullata dagli Amministratori, senza bisogno di ulteriore preavviso o di altre formalità. Detto annullamento non pregiudicherà nessun rimedio al quale il Club possa aver diritto in base alle presenti Regole o in forza di legge.

18.4 Divieto di compensazione

Ai fini del calcolo di ogni eventuale importo dovuto ai fini della Regola 18.3 o comunque delle presenti Regole, non si terrà conto di nessun importo di cui il Club sia (o presumibilmente sia) debitore al Socio a qualsiasi titolo, né saranno consentite compensazioni di sorta (comprese quelle possibilità di compensazione che, qualora non operasse questa clausola, sarebbero state consentite dal fallimento o dalla liquidazione del Socio) su tale somma (indipendentemente dal fatto che in passato siano state permesse compensazioni o meno), se non nel caso di somme dovute e di cui la Società di Gestione abbia richiesto il pagamento di cui sia già stata autorizzata la compensazione o un corrispondente accredito a favore del Socio.

18.5 Continuazione dell'assicurazione in caso di ritiro di un Socio

Nel caso in cui l'assicurazione del Socio venga risolta per effetto della Regola 18.1 (a) (vii), il Club potrà decidere discrezionalmente di continuare ad assicurare il Socio alle condizioni che vorrà stabilire.

Regola 19 Effetti della cessazione dell'assicurazione

19.1 Cessazione per omesso pagamento

Se la cessazione dell'assicurazione è intervenuta per effetto della Regola 18.3, il Club non risponderà di sinistri previsti agli effetti delle presenti Regole con riferimento ai quali una notifica, di cui alla Regola 28.1, del sinistro o delle circostanze che hanno determinato tale sinistro, sia stata data prima o dopo la cessazione dell'assicurazione. Il Socio è e rimarrà responsabile del pagamento di tutti gli importi dovuti al Club in relazione al periodo assicurativo fino alla data di cessazione, in proporzione fino alla data di cessazione, nonché per qualsiasi periodo assicurativo precedente, incluso il pagamento di qualsiasi premio supplementare applicato rispetto a tali periodi di assicurazione.

19.2 Cessazione per qualsiasi altro motivo

Se la clausola di cessazione dell'assicurazione interviene per qualsiasi altro motivo, saranno a carico del Club tutti i sinistri agli effetti delle presenti Regole purché gli stessi o le circostanze di sinistro siano validamente notificati secondo le modalità previste dalle presenti Regole prima della data di efficacia della cessazione, restando inteso che il Club non sarà comunque obbligato in caso di sinistro o circostanze di sinistro non notificate come appena indicato. Il Socio è e rimarrà responsabile del pagamento di tutti gli importi dovuti al Club in relazione al periodo assicurativo fino alla data di cessazione, in proporzione fino alla data di cessazione, oltre che in relazione a qualsiasi periodo assicurativo precedente, incluso il pagamento di qualsiasi premio supplementare applicato rispetto a tali periodi di assicurazione.

19.3 Discrezionalità degli Amministratori in merito alla copertura dei risarcimenti

Gli Amministratori hanno piena facoltà e discrezionalità di ammettere la responsabilità totale o parziale del Club relativa a un risarcimento rispetto al quale, agli effetti della presente Regola, il Club non incorrerebbe in alcuna responsabilità, indipendentemente dal fatto che la notifica che è all'origine del risarcimento del caso sia avvenuta prima o dopo la cessazione dell'assicurazione.

19.4 Acquiescenza e rinuncia

Senza che ciò pregiudichi le finalità generali della Regole 33, nessuna azione, omissione, condotta, acquiescenza, ritardo o tolleranza di alcun genere da parte del Club o di terzi per suo conto, né la concessione di dilazioni da parte del Club o la sua accettazione espressa o implicita di coperture di sinistri o comunque il suo riconoscimento di sinistri, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga prima o dopo che sia divenuta operativa la cessazione dell'assicurazione, costituirà deroga dagli effetti della Regola 19.1, né potrà essere interpretata come rinuncia ai diritti del Club previsti dalla stessa.

Parte 8 Dotazioni del Club

Regola 20 Contribuzione sotto forma di premio

20.1 Unica classe assicurativa

Tutte le assicurazioni fornite dal Club contro i rischi indicati o assicurati agli effetti delle Parti 2, 3, 4 e 5 delle presenti Regole rientrano in un'unica classe assicurativa, indipendentemente dalla differenza tra i servizi o gli interessi assicurati che esistono tra il Socio e un altro Socio e tra un gruppo di Soci e l'altro, e costituiscono un contributo e una spesa imputata a un fondo comune di quella classe.

20.2 Premi

I Soci ammessi a fini di assicurazione nel Club per un anno assicurativo o parte di questo dovranno assicurarsi vicendevolmente come di seguito indicato, attraverso il Club, contro ogni responsabilità, perdita, danno, costo e spesa che essi stessi e ognuno di loro possa sostenere o cui saranno obbligati, e dovranno contribuire a detta finalità con premi anticipati e, ove sia necessario od opportuno, con premi supplementari, fino a raggiungimento dei fondi necessari per coprire:

- (a) oneri, spese e gli altri esborsi del Club (sostenuti, maturati o anticipati) dei quali a giudizio degli Amministratori il Club necessariamente e adeguatamente deve farsi carico relativamente a un dato anno assicurativo;
- (b) i trasferimenti alle riserve o ai fondi di accantonamento che gli Amministratori riterranno opportuno effettuare, compresi i trasferimenti a riserve e fondi a fronte di un eventuale deficit intervenuto o che possa essere prospettato in relazione ad un anno assicurativo chiuso, secondo quanto valutato dagli Amministratori;
- (c) gli importi che il Club potrà essere tenuto ad accantonare per disposizione di qualsiasi legge o regolamento applicabile al fine di costituire e/o mantenere un adeguato margine di solvibilità e/o del fondo di garanzia relativamente a qualsiasi anno assicurativo.

20.3 Il fondo in oggetto verrà costituito con la raccolta dei premi anticipati e supplementari secondo le disposizioni della Regola 21.

Regola 21 Premi

21.1 Premi anticipati

- (a) Il premio anticipato viene fissato dagli Amministratori e indicato nel certificato di adesione del Socio. L'importo complessivo di tutti i premi anticipati da riscuotersi dalla totalità dei Soci viene determinato in modo da poter coprire gli oneri, le spese e gli esborsi prevedibili del Club per l'anno assicurativo del caso mediante tale raccolta di fondi.
- (b) Laddove venga riscosso un premio anticipato relativo ad un periodo assicurativo che copre più di un anno assicurativo, tale premio sarà contabilizzato come esigibile e pagato totalmente con riferimento al primo anno assicurativo.

21.2 Premi supplementari

In qualsiasi momento e anche più volte nel corso di ciascun anno assicurativo o dopo la sua fine (ma non dopo la chiusura dell'anno assicurativo), gli Amministratori potranno decidere di richiedere, in relazione a quell'anno, uno o più premi supplementari ove essi ritengano che i premi anticipati versati per l'anno assicurativo in questione risultano (nonostante l'intento iniziale) insufficienti ai fini della copertura degli oneri, delle spese e degli altri esborsi del Club per quell'anno assicurativo. Il contributo richiesto ai Soci sotto forma di premio supplementare verrà calcolato proporzionalmente a tutti i premi anticipati riscossi per detto anno assicurativo.

21.3 Esigibilità dei premi come stabilito dagli Amministratori

Ogni premio anticipato o supplementare sarà esigibile ai tassi, con la rateazione e alle date che gli Amministratori avranno modo di specificare.

21.4 Notifica

Non appena sarà tecnicamente possibile dopo aver stabilito il premio anticipato e il premio supplementare, la Società di Gestione avrà cura di comunicare al Socio:

- (a) l'importo di tale premio nonché

(b) la data entro la quale il premio del caso deve essere versato o, in caso di rateizzo, gli importi delle rate e le rispettive scadenze.

21.5 Valuta

In deroga a quanto previsto dalla Regola 14.3 (h), la Società di Gestione potrà richiedere al Socio di versare interamente o in parte eventuali somme esigibili nella valuta che la Società di Gestione potrà specificare per iscritto.

21.6 Compensazione

Il Socio non ha il diritto di compensare in toto o in parte qualsiasi credito egli vanta nei confronti del Club rivalendosi sui premi o su altre somme da lui dovute al Club per qualsiasi motivo, né avrà il diritto di trattenere o ritardare il pagamento di tali premi o altre somme.

21.7 Interessi di mora

Senza che ciò pregiudichi i diritti o rimedi a beneficio del Club previsti dalle presenti Regole o da altre fonti, in caso di mancata corresponsione entro il termine stabilito di un premio, di una rata di premio o di una parte di questi o di qualsiasi somma comunque dovuta dal Socio, gli Amministratori potranno esigere dal Socio il pagamento di interessi su tale pendenza a partire dal giorno della scadenza non rispettata (incluso) fino al giorno del saldo effettivo, al tasso che gli Amministratori stessi stabiliranno di volta in volta.

21.8 Omesso pagamento

Qualora il Socio ometta di corrispondere un premio o un altro pagamento dovuto al Club e gli Amministratori ritengano impossibile incassare l'importo omesso, le somme necessarie a compensare ogni minore entrata o deficit che per questo si determinerà nella dotazione del Club saranno considerate come spese del Club per coprire le quali, secondo la decisione degli Amministratori, potrà essere richiesto il pagamento di premi come previsto dalla presente Regola, oppure si potrà attingere alle riserve come previsto dalla Regola 24.5.

21.9 Previsione sui premi

Qualsiasi previsione espressa dagli Amministratori, dalla Società di Gestione o dai loro incaricati o agenti in relazione ai premi in qualsiasi anno assicurativo ha carattere puramente indicativo e non pregiudica il diritto degli Amministratori di richiedere per quel particolare anno, nei modi e nelle forme previste dalla presenti Regole, un premio superiore o inferiore alla previsione, come pure di non richiedere alcun premio; inoltre, non potrà essere attribuita al Club, agli Amministratori, alla Società di Gestione o ai rispettivi incaricati o agenti nessuna responsabilità di sorta per un'eventuale imprecisione nella formulazione di tale previsione.

Regola 22 Premi fissi

Se la Società di Gestione conviene in tal senso e tale indicazione è riportata nel certificato di adesione del Socio, la sua copertura assicurativa può essere erogata a premio fisso, nel qual caso le disposizioni di cui alla Regola 21.2 non saranno più applicabili.

Regola 23 Recupero di premi

Ogni somma di volta in volta dovuta al Club dal Socio potrà essere recuperata con azioni legali avviate su incarico della Società di Gestione a nome del Club.

Regola 24 Chiusura dell'anno assicurativo

24.1 Gli Amministratori con effetto dalla data successiva alla fine di ciascun anno assicurativo che avranno modo di stabilire, dichiareranno la chiusura di tale anno assicurativo.

24.2 Dopo la chiusura formale di un anno assicurativo, non sarà più possibile esigere premi supplementari in relazione allo stesso.

24.3 Gli Amministratori possono dichiarare chiuso qualsiasi anno assicurativo quand'anche, in relazione all'anno assicurativo del caso, sia nota o prevista l'esistenza o la possibilità di richieste di risarcimento, spese e altri esborsi non ancora maturati o la cui validità, importo o entità non sia ancora stata determinata.

24.4 Destinazione delle eccedenze

Se nel corso o dopo la chiusura di un anno assicurativo parrà improbabile agli Amministratori che occorra impegnare la totalità dei premi e degli altri introiti relativi a quell'anno assicurativo ai fini della copertura degli oneri, delle spese e di altri esborsi relativi a quello stesso anno, gli Amministratori potranno decidere di gestire l'eccedenza a loro giudizio non necessaria ai fini appena delineati in una delle due seguenti modalità o in entrambe:

- (a) trasferendo l'eccedenza o parte di essa alle riserve del Club come previsto dalla Regola 26.4 (b);
(b) restituendo l'eccedenza o parte di essa ai Soci che hanno versato il premio complessivo, in proporzione ai premi da essi rispettivamente pagati, fermo restando che non avranno diritto a una simile restituzione i Soci che abbiano beneficiato di un'esenzione secondo le modalità previste dalla Regola 22 o la cui assicurazione sia cessata in seguito all'applicazione della Regola 18.3.

24.5 Copertura insufficiente

Se dopo la chiusura di un anno assicurativo parrà certo o probabile agli Amministratori che la totalità dei premi e degli altri introiti relativi a quell'anno assicurativo (oltre a tutti i trasferimenti dalle riserve e dagli accantonamenti destinati o riferiti a quell'anno assicurativo) sia insufficiente ai fini della copertura degli oneri, delle spese e gli altri esborsi relativi a quello stesso anno assicurativo, gli Amministratori potranno decidere di colmare tale deficit in una o entrambe le seguenti modalità:

- (a) trasferendo fondi dalle riserve del Club;
(b) richiedendo il pagamento di un premio anticipato o di un premio supplementare in relazione ad un anno assicurativo ancora aperto nell'intento di imputare parte gettito alla copertura di tale disavanzo.
Ove gli Amministratori optino per la modalità stabilita dalla Regola 24.5.(b), il Club provvederà a comunicarlo alle aziende assicurate per quell'anno assicurativo al più tardi entro la data in cui è richiesto il pagamento.

24.6 Consolidamento di anni assicurativi

Al momento delle chiusure di un anno assicurativo o successivamente, gli Amministratori potranno decidere di consolidare la contabilità di due o più anni assicurativi chiusi e di concentrare gli importi imputabili a credito dello stesso. Ove gli Amministratori decidano in tal senso, i due (o più) anni assicurativi chiusi interessati dovranno essere trattati a tutti gli effetti come un unico anno assicurativo chiuso.

Regola 25 Riassicurazione

25.1 Gli Amministratori hanno facoltà di riassicurare o cedere a nome del Club la totalità o qualsiasi parte del rischio assunto dal Club stesso presso le compagnie di riassicurazione alle condizioni che gli stessi Amministratori riterranno opportune.

25.2 Gli Amministratori hanno altresì la facoltà di riassicurare o cedere a nome del Club la totalità o qualsiasi parte del rischi occasionati in relazione ad un Socio presso le compagnie di riassicurazione alle condizioni che gli stessi Amministratori riterranno opportune.

25.3 Il Club potrà inoltre accettare la riassicurazione da altri assicuratori alle condizioni che la Società di Gestione avrà modo di stabilire.

Regola 26 Riserve

26.1 Facoltà degli Amministratori di costituire riserve

Gli Amministratori possono, a loro completa discrezione, determinare e costituire i fondi di riserva o altri accantonamenti per le sopravvenienze o le finalità che riterranno opportune a loro discrezione.

26.2 Riserve generali

In particolare, fatta salva comunque la generalità di quanto sopra disposto, gli Amministratori potranno determinare e costituire riserve o altri accantonamenti come dotazione utilizzabile per qualsiasi finalità generale del Club incluse le seguenti:

- (a) stabilizzare il livello dei premi supplementari ed eliminare o ridurre la necessità di raccogliere un premio supplementare in relazione a qualsiasi anno assicurativo, passato, presente o futuro;
(b) eliminare o ridurre un disavanzo già emerso o che appaia suscettibile di emergere in relazione a qualsiasi anno assicurativo chiuso;
(c) proteggere il Club da perdite effettive o potenziali sia realizzate che non realizzate in relazione agli investimenti del Club stesso.

26.3 Gli Amministratori potranno destinare le somme imputate a credito di una riserva a qualsiasi finalità per la quale la stessa è stata costituita, anche qualora la somma in questione sia utilizzata in uno o più anni assicurativi diversi rispetto a quello in cui sono state costituite le dotazioni di tale riserva. Gli amministratori potranno inoltre destinare le somme imputate a credito a qualsiasi altra diversa finalità ogniqualvolta lo ritengano nell'interesse del Club o dei Soci. Gli Amministratori hanno inoltre la facoltà di trasferire somme da una riserva all'altra in qualsiasi momento.

26.4 I fondi necessari alla costituzione di tali riserve o accantonamenti possono essere raccolti in una delle seguenti modalità:

- (a) gli Amministratori, in sede di definizione del tasso di un premio assicurativo anticipato o di un premio supplementare per un anno assicurativo, possono decidere che una determinata tranche o percentuale di detto premio sia trasferito e utilizzabile per le finalità di tale riserva o accantonamento;
- (b) gli Amministratori, in sede di chiusura di un anno assicurativo o successivamente a questa e anche in più circostanze, possono decidere che un dato importo o tranche delle dotazioni imputato a credito di quell'anno assicurativo sia trasferita e utilizzabile per le finalità di tale riserva o accantonamento;
- 26.5** Ove gli Amministratori deliberino come previsto alla Regola 26.4.(a), la Società di Gestione provvederà a comunicarlo alle aziende assicurate per quell'anno assicurativo nella data in cui verrà avanzata la richiesta di pagamento o prima di quella data.

Regola 27

Investimenti

27.1

Gestione degli investimenti

La Società di Gestione, agendo sotto la supervisione degli Amministratori, potrà investire le dotazioni del Club, sia procedendo direttamente sia incaricando allo scopo *investment manager* professionali o altri agenti. Gli Amministratori potranno di volta in volta stabilire delle direttive d'investimento per le dotazioni del Club secondo quanto da loro ritenuto opportuno.

27.2

Strumenti d'investimento

Tali investimenti potranno avvenire tramite acquisto di partecipazioni, azioni, titoli di debito, obbligazioni ed altri strumenti o tramite acquisto di valuta, merce o altri beni reali o personali, ovvero a mezzo deposito nei conti che la Società di Gestione riterrà opportuni, o tramite qualsiasi altro mezzo, produttivo e meno di reddito, che gli amministratori riterranno di approvare.

27.3

Concentrazione di risorse

Salvo diversa decisione degli Amministratori, le dotazioni imputate a credito di tutti gli anni assicurativi nonché che di una riserva o accantonamento verranno concentrate ed investite come un unico fondo.

27.4

Utili e perdite

Salvo diversa decisione degli Amministratori, in caso di concentrazione di risorse come sopra delineato, ogni dividendo, interesse e interesse composto e ogni utile (compresi i dividendi e gli interessi composti) o perdita realizzata sulle dotazioni concentrate verrà accreditato/a o addebitato/a, secondo il caso, all'anno o agli anni assicurativi che gli Amministratori stabiliranno.

(a)

Gli utili in oggetto potranno essere impiegati:

- (i) ai fini della copertura di oneri, spese e altri esborsi del Club (sostenuti, maturati e previsti) che, a giudizio degli Amministratori necessariamente sono a carico del Club per tale anno assicurativo; o
- (ii) per i trasferimenti alle riserve o accantonamenti che gli Amministratori riterranno opportuno effettuare, compresi i trasferimenti a riserve ed accantonamenti relativi a un eventuale disavanzo già creatosi o ritenuto suscettibile di crearsi in relazione ad un anno assicurativo chiuso, secondo quanto ritenuto congruo dagli Amministratori;

(b)

Una tale perdita sarà contabilizzata come una spesa del Club e potrà essere ripianata mediante un trasferimento di fondi dalla riserva generale del Club o dai premi riscossi ai sensi della Regola 26.4 (a).

Parte 9 Richieste di risarcimento - sinistri

Regola 28 **Obbligazioni relative ai sinistri**

28.1 Notifica di richieste di risarcimento

- (a) Il Socio è tenuto a informare immediatamente per iscritto il Club:
- (i) di qualsiasi richiesta di risarcimento che le sia stata avanzata durante il periodo assicurativo;
 - (ii) di ogni notifica di terzi relativa all'intento di avanzare una tale richiesta o di reclami nei suoi confronti tali da far presupporre la possibilità di tale richiesta di risarcimento;
- (b) Il Socio è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto al Club qualora venga a conoscenza di circostanze suscettibili di dar luogo a una richiesta di risarcimento rilevante per la sua assicurazione.

28.2 Ritardo nella notifica

Se, a giudizio degli Amministratori, il Socio non avrà informato il Club nei termini previsti dalla Regola 28.1, essi potranno, a loro discrezione, respingere la richiesta di indennizzo o ridurre la somma di risarcimento che Le spetterebbe da parte del Club, oppure decidere di trattare il sinistro come intervenuto nel periodo assicurativo in cui lo stesso è stato notificato, ma comunque assoggettarlo ai termini ed alle condizioni che si sarebbero applicate se il sinistro fosse stato notificato al Club conformemente alla Regola 28.1.

28.3 Mitigazione di perdite

Qualora si verificano circostanze che danno luogo o potrebbero dar luogo a una richiesta di risarcimento agli effetti delle presenti Regole, il Socio è tenuto a prendere tutte le misure ragionevoli per evitare o ridurre al minimo ogni onere, perdita, costo, danno o spesa rispetto al quale o alla quale è assicurato.

28.4 Informazioni

Il Socio ha l'obbligo di fornire tempestivamente alla Società di Gestione ogni informazione o documento attinente alle richieste di risarcimento o alle circostanze menzionate nella presente Regola di cui disponga personalmente o che sia in possesso o sotto il controllo dei suoi agenti. Inoltre, il Socio è tenuto, ogni qualvolta la Società di Gestione ne fa richiesta, a mettere a disposizione del Club o dei suoi rappresentanti le strutture adatte alla conduzione di un'indagine, ovvero a verificare o a copiare documentazione di qualsiasi genere, o ad ascoltare funzionari, dipendenti o agenti del Socio che il Club stesso ritenga informati in merito al sinistro o alle circostanze in questione.

Regola 29 **Richieste di indennizzo a carattere fraudolento**

Qualora il Socio rivolga una richiesta di indennizzo al Club essendo consapevole che la stessa ha un fondamento falso o fraudolento, l'assicurazione fornita dal Club sarà invalidata e privata di ogni effetto, e tutti i sinistri da Lei denunciati saranno nulli, fermo restando l'applicabilità di ogni richiesta d'indennizzo da parte del Club in merito a detta assicurazione

Regola 30 **Poteri della Società di Gestione in relazione alle richieste di risarcimento**

30.1 Potere della Società di Gestione in materia di istruzione di procedimenti

La Società di Gestione può avvalersi della facoltà di controllare o di disporre in merito all'istruzione di qualsiasi azione di risarcimento legale o di altra natura che riguardi qualsiasi materia o fatto suscettibile di generare responsabilità, perdite, danni, costi o spese rispetto ai/alle quali il Socio è o potrebbe essere assicurato nonché di esigere che il Socio concili o transiga o comunque gestisca tale istanza o procedimento nei modi e alle condizioni che la Società di Gestione riterrà opportuni.

30.2 Nomina di periti

Senza pregiudizio di qualsiasi altra disposizione delle presenti Regole o costituisca rinuncia a qualsiasi diritto riconosciuto al Club dalle stesse, la Società di Gestione potrà in qualsiasi momento nominare per conto del Socio, alle condizioni che giudicherà opportune, avvocati, periti e altre persone incaricate di fornire consulenza a livello di indagine e gestione di qualsiasi materia o fatto suscettibile di dare esito a responsabilità, perdite, danni, costi o spese rispetto ai/alle quali il Socio è o potrebbe essere assicurato, compresi l'avvio di o la difesa da azioni legali o altri atti connessi alla materia o ai fatti del caso. La Società di Gestione ha altresì la facoltà, esercitabile in qualsiasi momento, di revocare le nomine di cui sopra.

- 30.3** Qualsiasi avvocato, perito o altra persona nominato/a dalla Società di Gestione per conto del Socio o dal Socio con il preventivo consenso della Società di Gestione deve ricevere il suo incarico alle seguenti condizioni:

- (a) la persona nominata riceve dal Socio disposizione di fornire consulenza e riferire alla Società di Gestione in merito alla fattispecie in esame, in qualsiasi circostanza e senza dover prima consultarla, nonché di trasmettere alla Società di Gestione (sempre senza dover prima consultarla) qualsiasi documento o informazione in loro possesso o sotto il loro controllo, come se la persona in questione fosse stata nominata per agire e avesse di fatto sempre agito per conto del Club;
- (b) qualsiasi consiglio che la persona nominata possa fornire al Socio sia il consiglio di un professionista indipendente da Lei nominato e non vincoli in nessun modo il Club.

Regola 31 Poteri degli Amministratori relativi ai risarcimenti

31.1 Pagamento di risarcimenti

Il Club non liquiderà nessun risarcimento senza il benestare degli Amministratori, questi ultimi potranno tuttavia autorizzare di volta in volta la Società di Gestione ad effettuare pagamenti di risarcimenti senza tale preventiva approvazione. A nessun Amministratore è consentito esercitare i poteri che gli competono in quanto tale in sede di valutazione e approvazione della liquidazione di un sinistro in cui sia cointeressato.

31.2 Senza pregiudizio per gli altri disposti delle presenti Regole, gli Amministratori potranno, a loro completa discrezione, rifiutare il pagamento di un sinistro o ridurre la somma dovuta dal Club in relazione al medesimo se:

- (a) a loro giudizio, il Socio non avrà attuato, prima, durante o dopo essere venuto a conoscenza delle circostanze che hanno causato il sinistro, le misure atte a proteggere i suoi interessi, come il Socio stesso avrebbe dovuto fare o avrebbe fatto se non fosse stato assicurato dal Club;
- (b) il Socio, o un terzo che agisca in suo nome, avrà soddisfatto una richiesta di risarcimento rivoltagli o ammesso qualsiasi responsabilità senza il preventivo consenso scritto della Società di Gestione;
- (c) il Socio non si sarà attenuto a una raccomandazione o a una direttiva impartitagli in qualsiasi momento dagli Amministratori o dalla Società di Gestione in relazione alla gestione o alla liquidazione di una richiesta di risarcimento effettiva o potenziale nei suoi confronti, o comunque in relazione alla fattispecie che ha causato la richiesta d'indennizzo nei confronti del Club;
- (d) se il Socio non si sarà attenuto alle obbligazioni previste a suo carico dalla Regola 17.

31.3 Interessi

Il Socio non ha in nessun caso il diritto di percepire interessi attivi per un sinistro di cui lo stesso abbia chiesto un indennizzo al Club.

31.4 Valuta

Nei casi in cui le richieste di risarcimento rivolte al Club saranno liquidate con valute diverse dal dollaro statunitense o dalla valuta di sottoscrizione del certificato di adesione del Socio, qualsiasi massimale e franchigia, espresso/a in dollari statunitensi o in altra valuta di sottoscrizione verrà convertito in base al tasso di cambio in vigore alla data di pagamento.

Parte 10 Disposizioni generali

Regola 32

Disposizioni accessorie

32.1

Disposizioni accessorie e raccomandazioni da parte degli Amministratori

Gli Amministratori hanno il potere di approvare disposizioni accessorie sulle varie forme di obblighi contrattuali o di altra natura a Suo carico, riferiti al pagamento di oneri, spese e costi contemplati nelle presenti Regole.

32.2

Gli Amministratori potranno inoltre raccomandare l'utilizzo di una particolare forma di contratto per un dato servizio. Il Socio che sia impegnato nella fornitura di tali servizi è tenuto a utilizzare le forme contrattuali previste ove le condizioni del suo incarico lo consentano.

32.3

Notifiche ai Soci

La Società di Gestione invierà a tutti i Soci notifiche, sotto forma di circolari, alla data di approvazione di simili disposizioni accessorie ovvero di emissione di una simile raccomandazione. Le disposizioni accessorie o raccomandazioni avranno efficacia alla data della relativa circolare e da quel momento dovranno essere considerati parte integrante delle presenti Regole e saranno quindi integrate nel testo o riportate in allegato a ciascuna copia delle presenti Regole rilasciata dal Club, non appena ciò sia materialmente possibile.

32.4

Inadempimento di una disposizione accessoria

Se il Socio non rispetterà una disposizione accessoria, gli Amministratori potranno rifiutare o ridurre qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata dallo stesso nella misura in cui tale motivo di risarcimento non si sarebbe concretizzato se il Socio si fosse attenuto alla disposizione del caso; inoltre, in tale eventualità, l'onere di dimostrare nella fattispecie che il sinistro (o parte di esso) non avrebbe potuto essere evitato anche agendo nel rispetto della disposizione violata competerà esclusivamente al Socio. Gli Amministratori potranno inoltre subordinare la continuazione dell'appartenenza al Club da parte di Socio alle condizioni speciali che riterranno opportune.

Regola 33

Deroghe e acquiescenze da parte del club

33.1

Nessuna azione, omissione, astensione o condotta del Club, attuata dai suoi funzionari, dipendenti e agenti o meno, in qualsiasi momento o circostanza si verifichi, può costituire un espresso riconoscimento o promessa che il Club rinunci ai suoi diritti.

33.2

Le persone nominate agli effetti della Regola 30.2 ricevono il loro incarico allo scopo di assistere il Socio; nessun consiglio e nessuna raccomandazione offerta da tali persone può in alcun modo vincolare, pregiudicare o limitare i diritti e i rimedi di pertinenza del Club.

33.3

Quando anche il Socio ignori, non rispetti o infranga una disposizione delle presenti Regole, gli Amministratori hanno il potere assolutamente discrezionale di rinunciare a uno dei diritti di competenza del Club in virtù di tali condotte e di pagare interamente o in parte il sinistro che riterranno opportuno. Nondimeno, il Club si riserva il diritto di esigere in qualsiasi momento e senza preavviso la più rigorosa applicazione delle presenti Regole.

33.4

Surroga

Qualora in Club effettui un pagamento al Socio in forza della sua assicurazione, il Club stesso subentrerà in tutti i diritti di risarcimento del Socio nella fattispecie in questione e nei confronti di chiunque; il Club non eserciterà tuttavia alcun diritto di surroga nei confronti dei dipendenti del Socio, a meno che non vi sia un'accusa di atto o omissione disonesta, fraudolenta, illegale o dolosa a carico di quel dipendente. In questo contesto, il termine "dipendente" comprende anche qualsiasi ex dipendente del Socio e chiunque agisca o abbia agito per suo conto come dipendente suo o consulente senza un contratto di servizi o di lavoro dipendente.

Regola 34

Cessione

34.1

Nessuna assicurazione prestata dal Club e nessun interesse contemplato dalle presenti Regole o da qualsiasi contratto sottoscritto tra il Socio e il Club può essere fatto oggetto di cessione senza il preventivo consenso scritto della Società di Gestione che avrà la piena facoltà di dare tale

consenso e di rifiutarlo senza alcun obbligo di motivare tale decisione ovvero di subordinarlo all'accettazione delle condizioni che più riterrà opportune.

- 34.2 Il Club si riserva il diritto, prima di procedere a qualsiasi pagamento a favore di qualsiasi cessionario, di detrarre o trattenere dal relativo importo qualsiasi somma che la Società di Gestione riterrà sufficiente per onorare i debiti o i potenziali del Socio.

Regola 35 **Delega**

35.1 Deleghe di poteri degli Amministratori

Gli Amministratori eserciteranno qualsiasi potere, facoltà e discrezionalità attribuita al Club o a loro stessi ai sensi del presente Regolamento, salvo nel caso in cui tali poteri, facoltà o discrezionalità siano stati delegati a un sottocomitato di Amministratori ovvero alla Società di Gestione, come previsto dalle disposizioni in materia di delega contenute nell'Atto costitutivo e dallo Statuto sociale, o siano stati delegati per delibera degli Amministratori stessi, nel qual caso i poteri, le facoltà e le discrezionalità oggetto di delega potranno essere esercitati/e da chiunque ai quali gli/le stessi/e siano state delegati/e. Nell'esercizio di qualsiasi potere, facoltà e discrezionalità di rispettiva competenza, gli Amministratori e la Società di Gestione hanno di diritto agire e di non agire a loro più completa discrezione, e senza alcun obbligo di motivare o spiegare la loro condotta.

- 35.2 I poteri, i compiti e le discrezionalità che le presenti Regole attribuiscono o impongono alla Società di Gestione in virtù delle presenti dalle Regole possono essere esercitati o espletati direttamente dalla Società di Gestione o da un dipendente di detta Società di Gestione a cui si sia provveduto a delegare lo/la stesso/a.

Regola 36 **Controversie e disaccordi**

36.1 Risoluzione interna

Qualora insorgano disaccordi o controversie tra il Socio e il Club a causa o comunque in merito alle presenti Regole o al certificato di adesione del Socio, tali disaccordi o controversie verranno deferite in prima istanza agli Amministratori per essere risolte, quand'anche questi ultimi avessero già considerato la materia prima che insorgesse il disaccordo o la controversia del caso. Il deferimento ed il giudizio saranno formalizzati esclusivamente previa presentazione di memorie scritte. Gli Amministratori non sono tenuti a motivare le loro decisioni.

36.2 Arbitrato

Ove necessario, l'eventuale controversia o disaccordo sarà risolto tramite lodo arbitrale; la sede dell'arbitrato sarà Londra, e il procedimento sarà regolamentato dalle disposizioni dell' *Arbitration Act* del 1996 e sue successive integrazioni e modifiche. Per maggiore chiarezza, si precisa che agli arbitri non potrà essere conferito il potere di rimettere in discussione una decisione degli Amministratori che resta definitiva e vincolante, comprese le decisioni prese ai sensi della Regola 1.3.3.

36.3 Rimedio unico

Il Socio non ha il diritto di intentare azioni o procedimenti legali nei confronti del Club se non attenendosi alle procedure previste dalla presente Regola, e può unicamente avviare un procedimento, diverso dall'arbitrato contemplato dalla Regola 36.2, al solo fine di dare esecuzione a un lodo reso in arbitrato ed unicamente in relazione all'eventuale somma che detto giudizio arbitrale abbia ingiunto al Club di pagare. Ai sensi delle presenti regole e del certificato di adesione del Socio, il Club non avrà altra obbligazione nei confronti del Socio stesso, in relazione ai disaccordi o alle controversie in questione, all'infuori del pagamento della somma che gli sia ingiunta di pagare da detto giudizio arbitrale.

Regola 37 **Compensazione da parte del Club**

Fatte salve tutte le altre disposizioni delle presenti Regole, il Club si riserva il diritto di compensare ogni suo credito vantato nei confronti del Socio detraendo il relativo importo da ogni somma di cui il Club stesso è debitore al Socio.

Regola 38 **Avvisi**

38.1 Rivolti al Club

Gli avvisi da recapitare al Club agli effetti delle presenti Regole possono essere spediti a mezzo posta con lettera preaffrancata o inviando un messaggio fax al Club all'indirizzo della sua sede legale al momento della comunicazione.

38.2

Rivolti ai Soci

Gli avvisi da recapitare ai Soci agli effetti delle presenti Regole possono essere spediti a mezzo posta con lettera preaffrancata o inviando un messaggio fax al Socio interessato all'indirizzo che figura nel libro del Soci del Club. Gli avvisi destinati a Consoci verranno inviati al loro Socio Principale, e tale invio sarà considerato come notifica a tutti gli effetti a tutti i Consoci interessati.

38.3

Indirizzi

Un socio presente nel libro Soci del Club che abbia sede in un paese diverso dal Regno Unito è comunque tenuto a comunicare al Club, nella misura necessaria, una sede nel Regno Unito presso la quale gli saranno formalmente recapitati avvisi e comunicazioni, ed avrà diritto a ricevere tali avvisi e comunicazioni presso detta sede, che sarà riportata nel libro soci per le finalità di cui alla precedente Regola 38.2.

38.4

Data di notifica

Gli avvisi e gli altri documenti spediti per posta si ritengono ricevuti il secondo giorno successivo alla data nella quale la lettera che li contiene è stata consegnata alla posta se la spedizione avviene verso un indirizzo nel Regno Unito o, altrimenti, il settimo giorno successivo alla data di spedizione della busta, e ai fini della dimostrazione dell'avvenuto invio sarà sufficiente dimostrare che la lettera contenente l'avviso è stata correttamente indirizzata e spedita in busta preaffrancata. Gli avvisi inviati a mezzo fax si ritengono ricevuti nel giorno stesso della trasmissione, e una ricevuta di trasmissione riuscita costituisce prova sufficiente dell'avvenuta notifica.

38.5

Successori

I successori del Socio saranno vincolati da un avviso, comunicazione o altro documento recapitato secondo le modalità di cui alle Regole precedenti, indipendentemente dal fatto che il Club sia a conoscenza di fatti quali il decesso, la sopravvenuta disabilità, il fallimento o la liquidazione del Socio.

Regola 39

Broker assicurativi

39.1

Qualora, ai fini della gestione della sua assicurazione con il Club, il Socio ricorra ai servizi di un broker, intermediario o consulente assicurativo, quest'ultimo agirà a tutti gli effetti in veste di agente del Socio e non di agente del Club.

Nota: gli intermediari assicurativi non sono responsabili come mandanti del pagamento dei premi al Club; pertanto, il Socio non sarà liberato della responsabilità relativa al premio o a qualsiasi altra somma dovuta fino a quando l'intermediario non avrà effettuato i pagamenti del caso al Club. Per contro, i pagamenti che il Club effettua al broker assicurativo del Socio liberano il Club dalle sue responsabilità nei confronti del Socio stesso.

39.2

Nessun broker assicurativo è autorizzato a rilasciare certificati di adesione a chicchessia per conto del Club.

Regola 40

Diritto applicabile

Le presenti Regole e qualsiasi proposta di assicurazione, certificato di adesione e contratto tra il Socio e il Club saranno regolamentati e interpretati alla luce del diritto inglese.

Parte 11 Diritti dei terzi ai sensi e agli effetti della presente assicurazione

Regola 41

Diritti dei terzi ai sensi e agli effetti della presente assicurazione

L'assicurazione fornita dal Club al Socio non conferisce alcun diritto o beneficio ad altre parti che non siano indicate come Socio o Consocio nel certificato di adesione del Socio, in conformità con la Legge sui Contratti (Diritti di terzi) del 1999 o altre disposizioni o leggi simili contenute nelle normative di qualsiasi stato.

Parte 12

Interpretazioni

Regola 42

Interpretazioni

Nelle presenti Regole ed in ogni certificato di adesione e proposta di assicurazione, i termini e le espressioni che seguono hanno il significato riportato a margine, salvo eventuali incoerenze con l'argomento od il contesto:

anno contabile

Il periodo di durata annuale di assicurazione del Socio che decorre ogni anno dalla data che figura indicata nel certificato di adesione.

data di adeguamento

La data nella quale il Socio deve comunicare al Club la dichiarazione dei suoi introiti lordi da nolo, il suo reddito lordo annuo (o analoghi proventi), le sue attività di trasporto o movimentazione merci o qualsiasi altro fattore di adeguamento concordato.

tasso di adeguamento

- 1 una tasso sugli introiti lordi da nolo o sul reddito lordo annuo o su simili proventi del Socio nel corso di un anno contabile;
- 2 un tasso per operazione di movimentazione nel corso di un anno contabile;
- 3 qualsiasi altro tasso approvato dalla Società di Gestione.

premio anticipato

Il premio dovuto al Club agli effetti della Regola 21.1 e del certificato di adesione del Socio.

aeromobile

Il termine comprende aeroplani, aeronavi, elicotteri e mongolfiere.

autorità

- 1 qualsiasi autorità dell'amministrazione centrale o periferica di uno Stato od agenzia di quello Stato;
- 2 qualsiasi organismo o ente con il potere di emanare regolamenti o direttive in materia di:
 - amministrazione di porti, aeroporti o scali ferroviari
 - importazione, esportazione o trasporto di merci
 - sicurezza delle condizioni di lavoro
 - immigrazione
 - imposizione di tasse o dazi
 - controllo dell'inquinamento
- 3 un tribunale costituito nelle forme prescritte dalla legge e investito di giurisdizione nella materia del caso che agisca nell'ambito dei suoi legittimi poteri.

carico frazionato *break-bulk*

Carico diverso da un carico sfuso portato a bordo di una nave senza utilizzare mezzi di movimentazione in genere.

broker

Broker, consulente o altro intermediario o agente assicurativo direttamente o indirettamente impegnato ad operare per Suo conto in relazione alla Sua assicurazione

lingotti

Oro, argento o platino in lingotti o simili forme sfuse

carico sfuso

Merce non imballata di natura omogenea.

carico

Merce, comprensiva di qualsiasi mezzo usato per imballare o rendere sicuro il trasporto (diverso dai mezzi di movimentazione forniti dal Socio stesso), la merce trasportata da un luogo all'altro, rispetto alla quale il Socio si impegna a fornire servizi, ovvero in relazione alla quale il Socio ha un interesse assicurabile.

trasportato

Il termine s'intende riferito sia all'azione di trasportare merce sia alla stessa merce trasportata.

mezzi di movimentazione

Container, rimorchio, motrice, vagone ferroviario, gruppo elettrogeno, cassa mobile, iglù termico o analoga attrezzatura impiegata per il trasporto di carichi.

contanti

Banconote, monete (in corso legale o meno), assegni bancari, travel cheque e assegni, tratte, carte di debito e di credito e in generale qualsiasi carta o documento che dia diritto al titolare di ricevere denaro liquido, beni o servizi.

certificato di adesione

Un certificato che costituisce evidenza del contratto di assicurazione in essere tra il Socio e il Club, emesso dal Club ai sensi della Regola 14, ed ogni sua eventuale appendice.

nolo o noleggio

Qualsiasi forma di contratto di noleggio, comprese, a puro titolo illustrativo ma non limitativo, le formule a scafo nudo, a tempo, a viaggio e a carico parziale o il cosiddetto *slot charter*.

rimorchio

- 1 un rimorchio di qualsiasi tipo escluse le motrici, trainato o concepito per il traino su strade pubbliche o private;
- 2 una parte di un rimorchio, compresi gli accessori e le parti di ricambio;
- 3 l'impianto, gli attrezzi e i materiali necessari ai fini della manutenzione e/o della riparazione di un rimorchio.

richiesta di indennizzo – risarcimento - sinistro

Richiesta di risarcimento rivolta a un'azienda, rispetto alla quale è prevista una copertura assicurativa agli effetti delle presenti Regole.

anno assicurativo chiuso

Un anno assicurativo del Club dichiarato chiuso dagli Amministratori ai sensi della Regola 24.1.

Club

International Transport Intermediaries Club Limited.

debito commerciale

Importo dovuto per la fornitura di beni o servizi o per la messa a disposizione di strutture al mandante del Socio.

Nota: il termine s'intende esteso ai costi per l'uso di strutture portuali, ormeggi, pilotaggio, rimorchiatori e per la messa a disposizione di depositi di combustibile, magazzini e officine di riparazione.

container

- 1 attrezzatura per trasporto di tipo permanente, munita di attacchi angolari specificatamente concepita per facilitare il trasporto intermodale;
- 2 una parte di un container, compresi gli accessori e le parti di ricambio;
- 3 l'impianto, gli attrezzi e i materiali necessari ai fini della manutenzione e/o della riparazione di tale attrezzatura per trasporto.

contrabbando

Qualsiasi fornitura proibita da parte di paesi neutrali a paesi belligeranti nel corso di un conflitto.

contratto

Comprende, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, gli statuti portuali, tariffari portuali e i regolamenti portuali ai quali il Socio è soggetto.

controllore

Un amministratore, membro del consiglio di amministrazione, commissario, presidente, vicepresidente, funzionario aziendale, Socio, (compresi i soci stipendiati) o titolare d'impresa.

mezzo di trasporto

Nave, aeromobile, veicolo stradale o vagone ferroviario impiegato per il trasporto di carico o comunque destinato a tale impiego.

costi

Qualsiasi tipo di spesa.

cliente

Un soggetto cui il Socio fornisce servizi assicurati, operando direttamente o per il tramite dei suoi subappaltatori.

dichiarazione

Dichiarazione di informazioni che il Socio deve fornire al Club ai fini del calcolo di un premio.

deposito

Parte di un premio anticipato da pagarsi in anticipo per ogni anno contabile assicurativo, soggetta a rettifica alla data di adeguamento sulla base del tasso di adeguamento, fatto comunque salvo ogni eventuale importo minimo applicabile.

Amministratori

Gli amministratori del Club in carica nel periodo interessato, oppure, ove il contesto richieda tale interpretazione, gli Amministratori presenti a una riunione del consiglio di amministrazione convocata nelle forme dovute e valida agli effetti del numero legale.

componenti elettronici

Circuiti integrati, schede di sistema e schede SIM, memorie e processori di computer, lettori CD e DVD, schede audio, schede video, modem e dispositivi simili .

Mezzi o attrezzature

Attrezzatura per la movimentazione delle merci.

azienda

Persona fisica, società di persone o di capitali (o combinazione di tali figure) che fornisce in toto o in parte i servizi menzionati nel certificato di adesione.

rappresentante fiscale

Vale la definizione data dal Codice Doganale Comunitario, oppure, qualora tale Codice non sia applicabile, dalla legge o convenzione nazionale o internazionale posta a regolamentazione della materia.

premio fisso

Il prezzo della copertura assicurativa del Socio, calcolato su base fissa come previsto dalle disposizioni della Regola 22.

avaria generale

Sacrificio o spesa per salvare i beni via mare a cui, in linea di principio, devono concorrere proporzionalmente tutti i proprietari dei beni salvati .

franchigia generale

La franchigia che si applica a ogni indennizzo, fatta salva l'applicazione di una franchigia speciale.

massimale generale di rischio

Il massimale di rischio del Club, che si applica a ciascun indennizzo, fermo restando un massimale speciale.

Introiti lordi da nolo

reddito lordo maggiorato dei compensi corrisposto ad agenti e subappaltatori in relazione a servizi di trasporto, al netto di eventuali dazi doganali, imposte sulle vendite e analoghi oneri fiscali versati per conto dei clienti.

prodotti elettronici portatili

Prodotti concepiti principalmente al fine di memorizzare, gestire, utilizzare o trasmettere informazioni con dispositivi elettronici (ad esempio, agende elettroniche, videogame,

telecomandi); il termine non include i prodotti nei quali i componenti elettronici siano destinati esclusivamente al controllo di un'altra funzione, meccanica o di altra natura (ad esempio, spazzolini elettrici, utensili elettrici).

attrezzatura di movimentazione

- 1 macchinario o altro apparato (diverso da aeromobile, container, locomotiva, nave o rimorchio) adibito allo spostamento, al movimentazione o allo stoccaggio di merce o di attrezzature da trasporto e operazioni attinenti a simili attività;
- 2 parte di un'attrezzatura di movimentazione, compresi gli accessori e le parti di ricambio;
- 3 impianto, strumenti o materiali necessari ai fini della manutenzione e/o della riparazione di attrezzature di movimentazione e attrezzature di clienti.

dichiarante indiretto

Vale la definizione data dal Codice Doganale Comunitario, oppure, qualora tale Codice non sia applicabile, dalla legge o convenzione nazionale o internazionale posta a regolamentazione della materia.

per iscritto/scritto

Espresso in forma percettibile alla vista, anche a mezzo telegramma, fax o con mezzi elettronici.

assicurazione

Qualsiasi assicurazione o riassicurazione contro i rischi coperti alle condizioni specificate nelle presenti Regole.

luogo coperto da assicurazione

Il luogo nel quale il Socio fornisce servizi assicurati, riconosciuti come tali dalla Società di Gestione nel certificato di adesione del Socio stesso.

servizi assicurati

I servizi prestati dal Socio riportati nel certificato di adesione, che il Club ha accettato di assicurare e che figurano nel certificato di adesione del Socio.

Consoci

Quando due o più aziende formano l'oggetto di un'adesione congiunta, le aziende i cui nomi figurano sul certificato di adesione sotto il titolo "Consoci".

partner di servizi congiunti

Un armatore o uno spedizioniere senza flotta propria (NVOG) con il quale il Socio fornisce un servizio congiunto.

locazione, noleggio, nolo

Comprende l'affitto e il noleggio, ma non la proprietà o il riposizionamento di attrezzature di trasporto riguardo alle quali il Socio non riceve né effettua alcun pagamento.

conduttore

Soggetto che prende a noleggio

penale convenzionale

somma fissa concordata anticipatamente in un contratto da Lei concluso con un Suo cliente e dovuta in caso di inadempimento contrattuale.

Società di Gestione

La Società di Gestione del Club in carica in dato momento, compreso ciascun amministratore della Società di Gestione.

informazioni sostanziali

Informazioni note (o ragionevolmente presunte come note) al Socio, di natura tale da influenzare il Club nella determinazione dell'importo del premio, o nella decisione di assumersi o meno il rischio, o nella decisione di accettare o meno una modifica richiesta dal Socio e a quali condizioni in caso di accettazione.

socio

Azienda accettata a fini assicurativi nel Club; in caso di ammissione congiunta, il termine comprende il Socio Principale e qualsiasi Consocio.

atto costitutivo e statuto sociale

L'atto costitutivo e lo statuto sociale del Club.

NVOC

Trasportatore su navi non di proprietà, ossia un vettore che fornisce servizi di spedizione di merci in veste di mandante, in genere con polizza di carico, ma senza essere un armatore.

evento

evento o accadimento o serie di eventi o accadimenti attribuibile alla stessa causa o derivante dall'esposizione continua o ripetuta alle stesse condizioni o a condizioni simili.

proprietario di, di proprietà di, proprietà

Il concetto comprende la vendita con pagamento rateale.

periodo assicurativo

Il periodo assicurativo indicato nel certificato di adesione del Socio.

anno assicurativo

periodo di dodici mesi, che attualmente va dal 1 giugno al 31 maggio dell'anno successivo, durante il quale il Club conduce transazioni assicurative.

inquinamento

L'emissione, lo scarico, la dispersione, il rilascio o la fuga di fumi, vapori, fuliggine, polveri, liquidi, gas, oli, petrolio greggio e derivati del petrolio, sostanze chimiche, scorie o residui chimici di qualsiasi genere nel terreno, in mare, nell'atmosfera o in corsi d'acqua o specchi d'acqua.

autorità portuale

Comprende qualsiasi autorità portuale, autorità delegata al movimento merci in porto e capitaneria di porto.

gioielli

Ornamenti realizzati con metalli preziosi e pietre preziose

metallo prezioso

Oro di qualsiasi caratura e colore, palladio, platino, argento e oggetti realizzati o placcati con gli anzidetti metalli preziosi.

pietre preziose sciolte

Diamanti, smeraldi, zaffiri e rubini non incastonati o montati in gioielli

mandante

Chiunque per il quale il Socio agisca o tenti di agire in veste di agente.

carico eccezionale

Carico trasportato a contratto che implica l'accettazione di responsabilità da parte del trasportatore:

- 1 se la consegna non avviene entro il termine specificato nel contratto stesso, tranne il caso in cui tale responsabilità sia calcolata in relazione al costo di nolo per il trasporto di tale carico; ovvero
- 2 per la perdita o i danni del carico senza limite di responsabilità basato sul peso o sul numero di colli che compongono il carico.

rischio

Responsabilità, perdita, danno e spese.

veicolo stradale

Qualsiasi veicolo con dispositivi integrati di propulsione elettrica o meccanica destinato all'impiego sulle strade pubbliche.

vagone/i

Un vagone ferroviario senza dispositivi integrati di propulsione elettrica o meccanica.

Regole (le)

Le Regole del Club di volta in volta in vigore.

sabotaggio

Danneggiamento intenzionale di beni o disturbi alle comunicazioni.

titoli

Il termine comprende obbligazioni, strumenti negoziabili o valori mobiliari di qualsiasi genere.

Socio Principale

Il termine si applica all'azienda indicata come tale nel certificato di adesione quando due o più aziende formano l'oggetto di un unico certificato di adesione.

nave

Il termine comprende qualsiasi tipo di natante (dotato o meno di mezzi autonomi di propulsione) o di hovercraft e in generale qualsiasi imbarcazione o struttura di altro tipo atta a navigare in superficie o sopra o sotto il livello dell'acqua.

armatore

Proprietario, comproprietario, armatore, noleggiatore o gestore di una nave.

franchigia speciale

Franchigia che si applica a richieste di risarcimento relative a determinati rischi specificati.

massimale speciale

Massimale che il Club applica a richieste di risarcimento relative a determinati rischi specificati.

premio supplementare

Il premio dovuto al Club dal Socio in conformità con le condizioni previste della Regola 21.2. Il termine comprende le esclusioni, le condizioni e, ove del caso, il prezzo.

azione terroristica (terrorista)

L'azione di una persona o di un gruppo o più gruppi di persone (terroristi), che operino da soli o per conto di un'organizzazione o di un governo o in collegamento con questi, che sia commessa per fini politici, religiosi o ideologici nell'intento di:

- 1 rovesciare un governo o influenzarne la condotta di fatto o di diritto; ovvero
- 2 suscitare paura nella popolazione, in vista dell'ottenimento dei fini indicati, per mezzo della forza o della violenza.

terzo o terza parte

Agli effetti delle presenti Regole, chiunque non sia il Socio, un Consocio o il Club.

responsabilità verso terzi

- 1 responsabilità per lesioni fisiche o danni a beni di terzi e per danni indiretti conseguenti a tali perdite o danni;
- 2 la responsabilità per decessi, lesioni fisiche o malattie (comprese le spese di ospedalizzazione, mediche e funebri) di terzi, nonché per danni indiretti conseguenti a tali eventi.

beni di terzi

Beni di terzi con l'eccezione di:

- 1 un carico;
- 2 un bene noleggiato al Socio o a un Consocio (ad esempio, attrezzature, terreni o fabbricati).

rimorchio

- 1 rimorchio o semirimorchio comunque configurato ma diverso da un telaio per trasporto, trainato o inteso per il traino su strade pubbliche e private;
- 2 parte di un rimorchio, compresi accessori e pezzi di ricambio;
- 3 impianto, strumenti e materiali necessari ai fini della manutenzione e/o della riparazione di un rimorchio.

stoccaggio di merce in transito

stoccaggio di merce durante o immediatamente prima o dopo il trasporto (diverso dal trasporto unicamente finalizzato alla distribuzione locale), laddove, alla data d'inizio di tale stoccaggio, si sia convenuto di non superare i 30 giorni di stoccaggio.

operatore del trasporto

Un soggetto (spedizioniere, autotrasportatore, NVOC, o vettore ferroviario) la cui attività consiste nel trasporto di merci, sia direttamente sia tramite subappaltatori, e che può offrire anche servizi di stoccaggio in transito e movimentazione accessoria.

servizi di trasporto

Il trasporto di merce, compresi il magazzinaggio e la movimentazione accessori al trasporto.

Regno Unito

La Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord.

opere d'arte di valore

Oggetti d'antiquariato, quadri, mobili, sculture, arazzi e altri articoli di tappezzeria e oggetti da collezione e da mostra il cui valore superi i 20.000 dollari USA (o importo equivalente in valuta estera) per ciascun pezzo o insieme di oggetti.

usura

Consumo, logoramento al quale possono andare soggetti componenti e materiali a causa del normale utilizzo o funzionamento, o altra forma di deterioramento progressivo dovuta a ruggine, ossidazione, corrosione o erosione, compreso lo sviluppo graduale di deformazioni, distorsioni, crepe o altri difetti.

Lei

Il Socio e, ove il contesto lo preveda, qualsiasi Consocio.

paese del Socio

Il paese nel quale:

- 1 ha sede l'azienda del Socio;
- 2 viene gestita l'attività del Socio; o
- 3 si trova la principale sede operativa del Socio.

Ai fini dell'interpretazione delle presenti Regole, quanto vale per un sostantivo usato solo al plurale vale anche per lo stesso sostantivo al singolare e viceversa.

Ai fini dell'interpretazione delle presenti Regole, quanto vale per il genere maschile di aggettivi e sostantivi vale anche per il genere femminile degli stessi, e viceversa.

I termini che denotano persone possono riferirsi a persone fisiche, società di persone, società di capitali, associazioni ed altre entità composte di persone, siano esse costituite in persona giuridica o meno.

ITIC L'ASSICURATORE DEI PROFESSIONISTI

International Transport Intermediaries Club Limited.

International Transport Intermediaries Club Limited.

ITIC è una società di mutua assicurazione con oltre 80 anni di esperienza nell'assicurazione della responsabilità civile professionale per le imprese del settore dei trasporti e vanta un rating di classe "A".

International Transport Intermediaries Club Limited.

90 Fenchurch Street

Londra EC3M 4ST

tel + 44 (0)20 7338 0150 fax + 44 (0)20 7338 0151 e-mail ITIC@thomasmiller.com web www.itic-insure.com

International Transport Intermediaries Club Limited.